Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 110 del 14 maggio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 77

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.

Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approverà il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* medesima.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 maggio 2003.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ABBASANTA

Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 3 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nella seguente misura:

abitazione civile e non 4,5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

aree fabbricabili 5,0 per mille.

(Omissis).

03A05210-1

COMUNE DI ALAGNA

Il comune di ALAGNA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

03A05210-2

COMUNE DI ALANNO

Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	2	3
1	unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	4,5
2	unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie, a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	4,5
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed utilizzati quali abitazioni principali	4,5
4	Immobili soggetti a recupero, localizzati nei centri storici	4
5	Atri immobili non compresi nelle precedenti categorie	6

2. di confermare per l'anno 2003 le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Riduzione d'imposta %	Detrazione d'imposta ‰ (Euro in ragione annua)
1	2	3	4
1	unità immobiliare adibita ad abitazione principale		103,29
2	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari		103,29
3	unità immobiliare non locata posseduta a titolo di usufrutto ed utilizzata dal nudo proprietario, sempreché non usufruisca di altra detrazione per abitazione principale		103,29

(Omissis).

03A05210-3

COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Il comune di ALANO di PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 2003 le aliquote in vigore e la detrazione per abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota del 5 per mille per tutte le categorie catastali dei fabbricati e per le aree fabbricabili ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per i quali viene fissata l'aliquota del 6 per mille:

importo della detrazione per abitazione principale pari ad € 113,62.

(Omissis).

03A05210-4

COMUNE DI ALASSIO

Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 4 per mille;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di elevare la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da € 103,29 a € 180,00;

4. di fissare l'aliquota per le strutture alberghiere - categorie catastali D2 e D10 - nella misura del 5,5 per mille;

5. di fissare l'aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute dal soggetto passivo di imposta da almeno ventiquattro mesi alla data del 1° gennaio 2003 e non ricomprese nei precedenti punti, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione aventi durata di almeno dodici mesi nel corso dei due anni precedenti all'anno di imposta 2003, nella misura del 9 per mille. In caso di registrazione del contratto (sempre di durata almeno annuale) durante l'anno 2003 l'assoggettamento all'aliquota del nove per mille avviene per il periodo antecedente alla data di registrazione, ricomprendendo il mese durante il quale viene registrato il contratto, se la registrazione avviene dopo il giorno quindici;

6. di fissare l'aliquota per le restanti unità immobiliari nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria).

(Omissis).

03A05210-5

COMUNE DI ALBARETTO DELLA TORRE

Il comune di ALBARETTO della TORRE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 marzo 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalità del 2002.

(Omissis).

03A05210-6

COMUNE DI ALBERONA

Il comune di ALBERONA (provincia di Foggia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Alberona;

(Omissis).

03A05210-7

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Il comune di ALBISOLA SUPERIORE (provincia di Savona) ha adottato, il 30 dicembre 2002 e il 23 gennaio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

PROSPETTO ALIQUOTE I.C.I. 2003

1.2. aliquota ordinaria 6,6 per mille

per: alloggi locati con regolare contratto registrato in ragione dei mesi nei quali l'alloggio ricade nella suddetta fattispecie (un periodo pari o superiore a giorni quindici si computerà come mese intero);

per: unità immobiliari diverse dalle abitazioni (negozi; magazzini; cantine e garage che non siano pertinenze dell'abitazione principale; ecc.);

per: abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito, ai parenti di secondo grado.

1.2. aliquota ridotta 5,5 per mille

per: unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in oggi A.R.T.E.;

per: abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito, ai parenti di primo grado;

per: pertinenze dell'abitazione principale.

1.3. aliquota ridotta 6 per mille

per: abitazioni locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998, ossia locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo stipulato in sede locale in data 3 agosto 2000 fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori e successivamente depositato presso il comune (contratti-tipo).

1.4. aliquota maggiorata 7 per mille

per: abitazioni possedute dal soggetto passivo che:

non siano locate, o, nel caso di affitti stagionali, che siano temporaneamente non locate (quindi utilizzo dell'aliquota del 7 per mille per i mesi nei quali non sono locate);

occupate da familiari non rientranti nelle categorie di cui ai punti 1.1. e 1.2.;

a disposizione ma da un periodo inferiore ai due anni, si confronti a riguardo quanto precisato nel punto seguente 1.5.;

non rientranti nella casistica prevista per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

1.5. aliquota maggiorata 9 per mille

per: abitazioni possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 4, ed a tal fine saranno considerati i due anni solari precedenti.

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale vigente per l'anno 2002 nella misura di € 113,62, confermando che tale detrazione è applicabile sia alle abitazioni principali che alle abitazioni concesse in uso gratuito.

(Omissis).

03A05210-8

COMUNE DI ALIA

Il comune di ALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, da applicare sul valore delle abitazioni principali intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A05210-9

COMUNE DI ALMÉ

Il comune di ALMÉ (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire le aliquote I.C.I. per hanno 2003, nelle misure seguenti:

aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

abitazione principale: 5 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì quale abitazione principale anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, come specificato dall'art. 6 del regolamento comunale, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;

categoria D: 7 per mille;

categoria A/10: 7 per mille.

Stabilire le detrazioni I.C.I per l'anno 2003 nella seguente misura:

detrazione prevista per l'abitazione principale: € 103,29 estesa anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi delle case popolari;

la detrazione si applica altresì alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale, nonché alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, come risulta dall'art. 6 del regolamento.

(Omissis).

03A05210-10

COMUNE DI AMATO

Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. determinare per l'anno 2003, l'aliquota unica dell'imposta comunale immobili al sette per mille.

(Omissis).

03A05210-11

COMUNE DI ANZIO

Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) l'aliquota del 4,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 504/1992, per gli immobili adibiti ad:

1) abitazione principale, intesa nel senso di comprovata dimora abituale, come espresso dall'art. 8 del più volte citato decreto legislativo 504/92, posseduta da persone fisiche soggetti passivi o utilizzati direttamente da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

2) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta: genitori, figli e nipoti); con la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione, di apposita autocertificazione di comprovata effettiva dimora;

3) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, dove per pertinenza si intende il garage o box auto, la cantina o la soffitta ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri.

4) le abitazioni regolarmente assegnate dallo IACP;

5) le proprietà immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto di cittadini italiani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari o a seguito di ricovero permanente e certificato e/o autocertificato, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata;

7) soggetti passivi dell'imposta per gli immobili degli stessi utilizzati per la propria attività lavorativa principale.

b) l'aliquota del 6,8 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 per:

1) tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione e loro pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto;

2) immobili ad uso commerciale, locato e/o a disposizione;

3) in via residuale, per tutti i casi non riconducibili alla lettera *a).*

(Omissis).

03A05210-12

COMUNE DI ARGEGNO

Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6 per mille;

abitazioni principali o equiparate 5,5 per mille;

2. di applicare la sola detrazione di imposta di € 103,29 in ragione annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo e comunque una sola volta per ogni soggetto passivo.

(Omissis).

03A05210-13

COMUNE DI ARMENTO

Il comune di ARMENTO (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille per ogni tipologia di immobili ed area fabbricabile;

2. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in € 258,23 così come prescritto all'art. 3, comma 55 punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

03A05210-14

COMUNE DI ATRANI

Il comune di ATRANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Le aliquote confermate sono le seguenti:

5 per mille per la prima abitazione con detrazione pari a € 103,29;

5 per mille per gli immobili classificati nella categoria «A» locati l'intero anno con contratto regolarmente registrato nelle forme di legge;

7 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

03A05210-15

COMUNE DI AUGUSTA

Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 2003 le aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune sono stabilite nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 7 per mille;

terreni agricoli 6 per mille;

abitazione principale 5 per mille.

2. con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata € 103,30 ed è usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed è rapportata al più breve periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di più soggetti passivi.

(Omissis).

03A5210-16

COMUNE DI AUSONIA

Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali, 6 per mille per gli altri fabbricati e del 5 per mille per le aree edificabili.

(Omissis).

03A05210-17

COMUNE DI AVERSA

Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria nella misura del sei per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti *b) c) d)*;

b) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da ONLUS e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;

c) aliquota del 4 per mille:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale (*);

per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**);

d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nonehè in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principali, secondo le condizioni stabilite nell'ambito degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 8 dicembre 1998, n. 341.

(Omissis).

(*) Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorchà distintamente iscritte in catasto.

(**) sono equiparate alle abitazioni principali:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usofrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

03A05210-18

COMUNE DI BARDOLINO

Il comune di BARDOLINO (provincia di Verona) ha adottato il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di applicare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote:

aliquota base: 4,5 per mille (terreni e abitazioni locate);

aree fabbricabili: 7 per mille;

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aliquota del 4,5 per mille con detrazione di € 181,00;

per i fabbricati diversi dalle abitazioni, per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per le seconde case aliquota 7 per mille;

per le abitazioni locate l'aliquota del 4,5 per mille potrà essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia usata dal locatario come abitazione principale e che detta abitazione sia locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione principale l'aliquota d'imposta sarà del 7 per mille.

2. di richiamare e rammentare quanto previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale riguardante l'applicazione dell'I.C.I. salve eventuali modifiche dello stesso:

comma 8: i box, i posti macchina coperti ed i garages classificabili come C6 che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa;

comma 9: le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e ai genitori del coniuge, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e a condizione che anche il proprietario sia residente nel Comune. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

(Omissis).

Si precisa che con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2003, il citato art. 8 del regolamento comunale in materia di I.C.I. è stato modificato, nella sezione dedicata agli immobili concessi in comodato gratuito, nel senso di non richiedere più come requisito necessario, al fine di ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata, la residenza nel comune di Bardolino del comodante.

(Omissis).

03A05210-19

COMUNE DI BARLETTA

Il comune di BARLETTA (provincia di Bari) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. *omissis.*

2. di approvare, per l'anno di imposizione 2003, le seguenti aliquote I.C.I. rinviando, per quanto non disciplinato, al vigente regolamento comunale I.C.I.:

aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, nonché per quelle equiparate ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento I.C.I.;

aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per gli immobili oggetto di «contratto convenzionato a canone concordato» stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, recepito nell'accordo territoriale per il comune di Barletta e sottoscritto dal «Sunia», dall'«Assedil Confedilizia» e dall'Ente comunale in data 5 aprile 2001;

aliquota del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in aggiunta all'abitazione principale, non locati e non concessi in comodato, secondo le modalità previste dal vigente regolamento I.C.I., benché abitabili; si considerano non locati gli immobili per i quali non sono stati perfezionati, per la maggior parte del periodo d'imposta, contratti di locazione registrati;

3. di quantificare l'importo della detrazione per abitazione principale in € 130,00.

(Omissis).

03A05210-20

COMUNE DI BASCHI

Il comune di BASCHI (provincia di Terni) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

6,5 per mille per tutte le unità immobiliari;

6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto la costruzione e la vendita di immobili;

2. di dare atto che la detrazione d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata per l'anno 2003 nella misura di € 103,29, applicabile anche a tutte le unità immobiliari concesse in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli-genitori e viceversa) che le occupano quale loro abitazione principale e che non risultano intestatari di altri immobili.

(Omissis).

03A05210-21

COMUNE DI BASSIANO

Il comune di BASSIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di approvare le aliquote dell'I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 2003, come segue:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota per la prima casa: (incluse pertinenze) 5,7 per mille.

(Omissis).

03A05210-22

COMUNE DI BELLANO

Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze e per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

di stabilire in € 103,29 la detrazione per l'unità immobliare adibita ad aibitazione principale del soggetto passivo, così come definito dalla normativa vigente.

(Omissis).

03A05210-23

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di mantenere inalterate per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. confermando quelle già in vigore per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale e fabbricati ad essa equiparati 5,9 per mille.

(Omissis).

03A05210-24

COMUNE DI BELSITO

Il comune di BELSITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. sugli immobili comunali nelle misure stabilite per l'anno 2002, di seguito riportate:

abitazione principale 5 per mille;

altri immobili 6 per mille;

detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale;

di confermare per l'anno 2003 la detrazione di € 258,23 per l'abitazione principale, in favore di soggetti che versino nelle condizioni economiche e sociali di cui alla deliberazione di G.C. n. 14 del 21 marzo 2002, le cui previsioni sono integralmente confermate con il presente atto per l'anno 2003.

(Omissis).

03A05210-25

COMUNE DI BELVEDERE LANGHE

Il comune di BELVEDERE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo della presente deliberazione;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni adibite a residenza principale del proprietario o usufruttuario in misura pari al 5 per mille con detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di € 103,29;

3. di confermare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni sfitte in misura pari al 7 per mille.

(Omissis).

03A05210-26

COMUNE DI BENE LARIO

Il comune di BENE LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:

5,25 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5,75 per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare per l'anno 2003 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella seguente misura: € 103,29 (in ragione annua) per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-27

COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO

Il comune di BEREGAZZO con FIGLIARO (provincia di Como) ha adottato, il 1° marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

4,5 per mille per tutte le abitazioni principali classificate come tali dall'art. 5 del regolamento;

6 per mille per alloggi locati, alloggi non locati, abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;

5,2 per mille per i terreni ed edifici diversi dalle abitazioni e loro pertinenze;

2,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o achitettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decrto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 e successive modificazioni e/o integrazioni, per l'anno 2003, le detrazioni d'imposta per tutte le abitazioni principali (comprese quelle contemplate dall'art. 5 del vigente regolamento è di € 104).

(Omissis).

03A05210-28

COMUNE DI BERNATE TICINO

Il comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

4 per mille per l'abitazione principale, relative pertinenze di cui all'art. 12, comma 1, del vigente regolamento I.C.I. e terreni agricoli;

6 per mille per immobili diversi;

3. di confermare in € 113,62 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e all'art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

03A05210-29

COMUNE DI BERSONE

Il comune di BERSONE (provincia di Trento) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare anche per l'anno 2003, per quanto meglio precisato in narrativa, la detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo - I.C.I. - di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm., in € 130,00.

(Omissis).

03A05210-30

COMUNE DI BIBBIENA

Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate:

a) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie d'immobili:

«abitazione principale» (così, come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.);

altri fabbricati;

aree fabbricabili;

b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni sfitte possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo «A», con l'esclusione della categoria A/10);

2. di fissare in € 134,00 la detrazione per abitazione principale;

3. di fissare altresì in € 180,00 la detrazione per le categorie «indigenti», secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n. 172/1996 ed in ultimo dalla deliberazione G.C. n. 318 del 28 agosto 1998, nonché per coloro che prestano assistenza a familiari portatori di handicap (da certificare a mezzo apposita dichiarazione e successivo controllo da parte dell'ufficio).

(Omissis).

03A05210-31

COMUNE DI BIGARELLO

Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lett. 2. e 3., nella misura del 6,3 per mille;

2. aliquota ridotta, nella misura del 4,7 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario o dal discendente di primo grado o dall'ascendente di primo grado e per le sue pertinenze;

3. aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione;

4. la detrazione d'imposta I.C.I., per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario e degli ascendenti o discendenti di primo grado anche per l'anno 2003 è fissata in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-32

COMUNE DI BIONE

Il comune di BIONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Abitazione principale: 5 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

terreni agricoli: 5,5 per mille;

seconda casa: 6,5 per mille;

bar-ristoranti, pizzerie, fabbricati industriali ed artigianali: 7 per mille;

bar, negozi ed altri fabbricati: 6 per mille.

(*) La detrazione per l'abitazione principale è stata confermata in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-33

COMUNE DI BIRORI

Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2003 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-34

COMUNE DI BISACCIA

Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

03A05210-35

COMUNE DI BISUSCHIO

Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 che sono state fissate nella seguente misura:

5 per mille: abitazione principale;

5,5 per mille: aliquota ordinaria.

La detrazione per l'abitazione principale è pari a € 103,29.

(Omissis).

03A05210-36

COMUNE DI BITETTO

Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota che sarà applicata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per abitazione principale nelle seguenti misure:

a) 4 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

b) 4 per mille per gli immobili nella zona A - Centro storico;

c) 6 per mille - aliquota ordinaria - per gli altri fabbricati, per i terreni e le aree fabbricabili;

d) € 103,30 la detrazione spettante per l'abitazione principale con esclusione delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

e) € 206,91 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione e relative pertinenze.

(Omissis).

03A05210-37

COMUNE DI BITRITTO

Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003, nella misura di seguito riportata:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza: 5,5 per mille;

a) unità immobiliari diverse dalle precedenti: 6,5 per mille.

Detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a concorenza del suo ammontare, confermata anche per il 2003 nella misura di € 103,291, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05210-38

COMUNE DI BLUFI

Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 2003, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992, riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili.

2. confermare, altresì, in € 103,291 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 4, decreto legislativo n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A05210-39

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del 6 per mille;

aliquota agevolata da applicarsi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritta reale o in qualità di locatore finanziario - dimora abituale e sue pertinenze, così come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, così come stabilito nell'art. 11 del regolamento comunale sull'I.C.I., nella misura del 4 per mille;

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del 4 per mille. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, così come stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/97;

2. di stabilire in di € 130,00 la detrazione da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-40

COMUNE DI BOGOGNO

Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 10 febbraio 2003 e il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

4,5 per mille l'aliquota per le abitazioni adibite ad abitazione principale;

6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili;

3 per mille per tutti gli interventi indicati all'art. 1, comma 5, legge 449/1997;

2. di proporre quale detrazione per l'abitazione principale la somma di € 104,00.

(Omissis).

03A05210-41

COMUNE DI BONATE SOTTO

Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria:

7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto *b);*

b) aliquota ridotta: 4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze ed abitazioni date in comodato gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado, come da regolamento;

c) detrazione per abitazione principale € 105,00.

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

3. di confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 2003 per i possessori della abitazione principale, in conformità alla tabella sotto indicata:

Componenti della famiglia	Limiti di reddito Euro	Detrazione
1	8.283,40	210,00
2	10.354,25	210,00
3	12.425,10	210,00
4	14.495,95	210,00
5	16.556,80	210,00
6	18.637,65	210,00
7	20.708,50	210,00

(Omissis).

03A05210-42

COMUNE DI BONVICINO

Il comune di BONVICINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare, per i motivi in premessa citati, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. così come applicata nell'anno 2002 e precisamente:

aliquota unica al sei per mille;

detrazione per l'abitazione principale pari ad € 103,29;

equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A05210-43

COMUNE DI BORGOMANERO

Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato, il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di applicare per l'anno 2003, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota del 5,6 per mille;

c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza contratto di locazione, da almeno 12 mesi alla data del 31 dicembre 2002, per i mesi che rimangono tali nel 2003: aliquota del 7 per mille.

di confermare altresì, anche per l'anno 2003, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nel massimo di € 258,23 (lire 500.000), a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

a) contribuenti iscritti nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del comune, formalmente certificata dal responsabile del Dipartimento servizi sociali;

b) contribuenti di età superiore ai 65 anni, soli o con coniuge, che non posseggono altri redditi (ivi compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS;

c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e certificato dal Servizio di medicina legale. La maggiore detrazione è riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi € 36.151,98 (lire 70.000.000), comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.

di confermare inoltre, in € 103,29 (lire 200.000) l'importo della detrazione per tutti gli altri contribuenti diversi da quelli indicati nei precedenti punti.

(Omissis).

03A05210-44

COMUNE DI BORGOMARO

Il comune di BORGOMARO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2003 *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

di stabilire in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

03A05210-45

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, le stesse aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6.3 per mille;

aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio 4,9 per per mille;

aliquota per casa sfitta 7 per mille.

2. di determinare in € 103,30 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo;

3. di determinare in € 154,94 annue la detrazione d'imposta a favore dei soggetti passivi appartenenti alle categorie particolari in possesso della sola abitazione e garage, come di seguito nportate:

pensionati:

con possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l'appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun altra proprietà immobiliare;

l'abitazione deve essere occupata da una o più persone, una delle quali di età superiore ad anni 65 compiuti o da compiere nel corso dell'anno 2003;

di essere in condizione non lavorativa con solo redditi da pensione, riferiti all'anno 2002, non superiori ai seguenti limiti:

€ 7.230,40 di reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona;

€ 10.845,60 di reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per le famiglie composte da due o più persone;

famiglie composte al 1° gennaio 2003 da 6 o più persone ed in possesso della sola abitazione e garage, con i seguenti requisiti:

possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare;

reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all'anno 2002, non superiore a € 30.987,42 annui imponibili Irpef. Tale reddito viene aumentato di € 5.164,57 annui per ogni ulteriore componente;

titolari alla data del 1° gennaio 2003, di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti in possesso della sola abitazione e garage.

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere comunicato tramite autocertificazione con le seguenti modalità:

il contribuente deve far pervenire l'autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento al diritto alla detrazione fino a € 154,94;

detta autocertificazione nei modelli di cui agli allegati 1 - 2 - 3), dovrà pervenire al comune entro la scadenza prevista per i pagamenti (30 giugno - 20 dicembre);

i contribuenti che hanno inviato l'autocertiflcazione entro i termini indicati, possono al momento del pagamento delle rate I.C.I 2003, tenere conto della maggiore detrazione di € 51,64;

l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

(Omissis).

03A05210-46

COMUNE DI BOSIA

Il comune di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalità 2002.

(Omissis).

03A05210-47

COMUNE DI BOSSOLASCO

Il comune di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalità del 2002.

(Omissis).

03A05210-48

COMUNE DI BREBBIA

Il comune di BREBBIA (provincia di Varese) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,2 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (garage o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3 del relativo regolamento).

2. di stabilire per l'anno 2003 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si possono detrarre € 103,29. Un ulteriore detrazione di € 103,29 verrà applicata ai nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un grado di invalidità del 75%.

3. ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendonsi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori i progenitori, i fratelli e le sorelle. Per tali unità immobiliari non compete la detrazione di € 103,29.

4. di stabilire per l'anno 2003 con riferimento ai casi di:

a) immobili diversi dalle abitazioni;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) aree fabbricabili, applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille.

5. di stabilire altresì, una riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilità o inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento.

(Omissis).

03A05210-49

COMUNE DI BREGNANO

Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 20 e 27 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);

2. di stabilire in € 103,29. la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che con deliberazione consiliare si provvederà all'aumento di tale detrazione di imposta per alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, per l' anno 2003.

1. di stabilire in €. 180,76, per l'anno 2003, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non sia classificata nelle categorie A1, A8, A9, a favore di particolari categorie di soggetti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 504/1992, e precisamente:

per nucleo familiare costituito da un solo componente (pensionato o lavoratore dipendente) che abbia un reddito complessivo fino a € 11.362,05;

per i nuclei familiari costituiti da più persone (pensionati e/o lavoratori dipendenti), il reddito, di cui al punto precedente, è elevato di € 1.032,91 per ogni ulteriore componente.

2. di dare atto che:

per l'abitazione principale dei soggetti passivi che non rientrano nelle ipotesi di cui al punto precedente la detrazione è pari a € 103,29, così come già stabilito nella deliberazione di giunta comunale n. 23 del 20 febbraio 2003;

non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale (esclusi i terreni agricoli);

3. di precisare che l'abitazione principale è quella prevista dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 1999.

(Omissis).

03A05210-50

COMUNE DI BUSCA

Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire, per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le seguente aliquote e detrazioni come già in vigore:

aliquota del 5,4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, detrazione pari a € 103,29;

aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri casi.

(Omissis).

03A05210-51

COMUNE DI CACCAMO

Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 5,5 per mille;

di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale ed € 103,29 detrazione per l'abitazione principale;

di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto elusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili.

(Omissis).

03A5210-52

COMUNE DI CALASCIBETTA

Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta;

2. stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta per l'anno 2003, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonché nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

(Omissis).

03A5210-53

COMUNE DI CALCIO

Il comune di CALCIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I., riduzioni e detrazioni:

I.C.I. prima casa e dirette dipendenze: 5 per mille;

I.C.I. altri immobili: 6 per mille;

considerando quanto di seguito riportato:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale si intende quella nella quale il cotribuente, che la possiede a titolo di proprietà, ususfrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle coopertive edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

l'importo di € 103,30 di cui sopra è elevato a € 154,94 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare così calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);

b) possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/2 abitazioni di tipo civile;

A/3 abitazioni di tipo economico;

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazioni di tipo rurale.

I soggetti passivi che, trovandosi nelle suddette condizioni, godono della detrazione I.C.I. di € 154,94, dovranno darne comunicazione al comune mediante utilizzo di apposita modulistica all'uopo predisposta dall'Ufficio tributi.

(Omissis).

03A5210-54

COMUNE DI CALICE LIGURE

Il comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquote I.C.I. anno 2003:

4,8 per mille, per abitazione principale, pertinenze, immobili dati in locazione a parenti di primo grado;

6,8 per mille tutti gli altri immobili;

detrazione abitazione principale € 103,291.

(Omissis).

03A5210-55

COMUNE DI CALVI RISOLTA

Il comune di CALVI RISOLTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni addotte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con riferimento all'esercizio finanziario 2003, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

5,5 per mille per ogni altro tipo di immobile e relative pertinenze, senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni;

(Omissis).

03A5210-56

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Il comune di CAMISANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

4,75 per mille prima casa;

6 per mille altri immobili.

2. di determinare l'aliquota ridotta del 4 per mille per gli alloggi ATER adibiti ad abitazione principale.

3. di confermare la detrazione per abitazione princpale nella misura di € 123,95.

4. di ricomprendere tra le abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta nonché a considerare una pertinenza come parte integrante della stessa abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta prevista.

(Omissis).

03A5210-57

COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE

Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di dare atto inoltre che le aliquote, tariffe e detrazioni per l'anno 2003 sono specificatamente indiacate allegato D al presente atto;

(Omissis).

I.C.I.:

aliquota ordinaria prima casa 5,5 per mille;

detrazione prima casa € 103,29;

altri fabbricati e terreni: 6 per mille.

(Omissis).

03A5210-58

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Il comune di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, le seguenti aliquote I.C.I. 2003 come segue:

A) al 4,5 per mille nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; tale aliquota del 4,5 per mille si applica limitatamente all'abitazione principale così come definite dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. con esclusione delle unità immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale;

B) al 5,7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali.

3. di stabilire la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a € 130,00;

4. di stabilire la detrazione ordinaria per abitazione a € 258,00 per nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidità superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

(Omissis).

03A5210-59

COMUNE DI CAMPODENNO

Il comune di CAMPODENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2003, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti gli immobili (abitazioni principali ed altri fabbricati), pertinenze ed aree edificabili.

2. di confermare anche per l'anno 2003, per i motivi in premessa indicati, la dettrazione per l'abitazione principale, in € 103,29 da applicarsi con i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A5210-60

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Il comune di CAMPOGALLIANO (provincia di Modena) ha adottato, il 7 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota ridotta 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (detrazione abitazione principale € 103,29);

ulteriore detrazione di € 154,94 per l'abitazione principale e pertinenze qualora siano soddisfatte contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo risulta titolare di diritto reale (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) sulla sola abitazione principale (categoria catastale A) e relative pertinenze c2, c6, c7) nel territorio comunale;

b) nessun componente del nucleo familiare è titolare di diritti reali su altri immobili o quote di essi su tutto il territorio nazionale;

c) il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare, relativo al periodo di imposta 2002, al netto della deduzione per abitazione principale, non supera:

1 componente: € 6.714,00;

2 componenti: € 10.473,00;

3 componenti: € 13.831,00;

4 componenti: € 16.315,00;

5 componenti: € 19.269,00;

...... componenti: € ...... (€ 2.582,28 per ogni componente oltre il quinto).

Il reddito del nucleo familiare consiste in tutti i redditi rilevanti ai fini IRPEF, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

Aliquota ridotta 5 per mille (senza detrazione) per le unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori, figli) od affini entro il primo grado (suoceri, nuora, genero) che vi abbiano la residenza;

Aliquota ridotta 6,3 per mille per gli immobili di categoria catastale C1, C3, D (escluso D1) a condizione che la proprietà degli immobili coincida con la proprietà dell'attività artigianale o commerciale di vicinato ivi insediata. Per le attività commerciali tale agevolazione si applica per immobili fino a 150 mq di superficie;

Aliquota del 9 per mille per alloggi sfitti oltre i due anni;

Sono equiparate all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario o casa protetta, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.

Condizione necessaria per aver diritto all'aliquota agevolata del 5 per mille per comodato gratuito, del 6,3 per mille per C1/ C3/D utilizzati direttamente dai proprietari, e all'ulteriore detrazione sull'abitazione principale, è la presentazione entro la data di scadenza del versamento del saldo I.C.I. 2003 di apposita comunicazione al protocollo dell'Ente.

(Omissis).

03A05210-61

COMUNE DI CAMPOLATTARO

Il comune di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. per l'abitazione principale;

di confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i restanti immobili;

di confermare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale nell'importo di € 129,11;

di confermare l'aliquota agevolata pari all'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

03A05210-62

COMUNE DI CAMPOROSSO

Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito indicate:

terreni:

1) terreni agricoli aliquota 4 per mille;

2) aree fabbricabili aliquota 5 per mille;

abitazioni:

3) abitazione principale e sue perrinenze, utilizzata direttamente dal proprietario aliquota 4 per mille;

4) altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado e relative pertinenze aliquota 5 per mille;

5) altre abitazioni locate con regolare contratto e relative pertinenze aliquota 6,5 per mille;

6) altre abitazioni sfitte e relative pertinenze aliquota 7 per mille;

altri immobili (aliquota ordinaria) 6,75 per mille;

2. di stabilire che le agevolazioni di cui ai punti n. 4 (altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2 grado e relative pertinenze) e n. 5 (altre abitazioni locate con regolare contratto e relative pertinenze) si applicano, su istanza dell'interessato, solo qualora la concessione in uso gratuito o la locazione abbiano nell'anno di competenza una durata complessiva di almeno sei mesi, anche non continuativi;

3. di determinare altresì in € 114,00 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa.

(Omissis).

03A05210-63

COMUNE DI CAMPOSANTO

Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota del 6,8 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:

abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

pertinenze, così come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ovvero tutti i garage o posti auto (categoria catastale C/6 o C/7), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto;

alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (i concedenti, intendendosi per tali genitori e figli devono avere la piena proprietà delle abitazioni concesse in uso gratuito):

b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli alloggi non locati (cioè non occupati) comprese le residenze secondarie di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. per le aree fabbricabili e terreni agricoli, così, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabili ai fini abitativi. non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto o, al 1 gennaio 2003 non locate né date in comodato a terzi;

3. di riconoscere per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, nonché dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. una detrazione di € 103,29;

4. di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, è prevista la riduzione d'imposta del 50% (art. 19 del regolamento comunale I.C.I.), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

(Omissis).

03A05210-64

COMUNE DI CAMPOSPINOSO

Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 marzo 2033, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote nella misura differenziata:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le pertinenze parti integranti della stessa se costituite

da distinte unità immobiiari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6, sempreché l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni;

ritenuto di stabilire in € 103,29 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05210-65

COMUNE DI CANARO

Il comune di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote in vigore per l'imposta comunale sugli immobili e precisamente:

5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze (limitatamente ad una);

7 per mille per le seconde case;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni.

La detrazione ordinaria per la prima casa fissata per legge in € 103,29 è elevata ad € 258,23 per le coppie di nuova formazione che si insediano nel comune in casa di proprietà.

Il beneficio ha durata triennale e decorre dall'anno successivo alla contrazione del matrimonio.

(Omissis).

03A05210-66

COMUNE DI CANDIDONI

Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05210-67

COMUNE DI CANELLI

Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota ridotta per la prima abitazione 5,5 per mille.

2. di determinare la detrazione per abitazione principale nella seguente misura:

detrazione per la prima abitazione € 170,00.

(Omissis).

03A05210-68

COMUNE DI CANINO

Il comune di CANINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di determinare, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

3. di stabilire che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata in € 103,29 o comunque fino alla concorrenza dell'ammmontare dell'imposta dovuta per l'abitazione, come previsto e disciplinato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

4. di stabilire l'elevazione della detrazione spettante per l'abitazione principale a € 154,94 o comunque fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta per l'abitazione, per i contribuenti che possiedono i seguenti requisiti:

a) di aver compiuto il settantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2002;

b) di non possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF sulla dichiarazione per l'anno 2002, superiori ad € 13.000,00.

L'applicazione di quanto stabilito nel presente punto 4. è subordinata alla presentazione da parte del contribuente di apposita domanda, come disciplinato dall'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

03A05210-69

COMUNE DI CANTALUPO LIGURE

Il comune di CANTALUPO LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata dal comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6,5 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

03A05210-70

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO

Il comune CANTALUPO nel SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicare in questo comune per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille;

2. di prendere e dare atto che la misura dell'imposta é stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

03A05210-71

COMUNE DI CANTOIRA

Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,29 (L. 200.000);

(Omissis).

di applicare, *(omissis)*, un'aliquota ridotta al 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o di interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto od utilizzo dei sottotetti; ai sensi e con le modalità fissate dall'art. 1 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

03A05210-72

COMUNE DI CANZO

Il comune di CANZO (provincia di Como) ha adottato, il 21 gennaio e 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire che le aliquote I.C.I per l'anno 2003, confermando quelle in vigore per l'anno 2002, sono le seguenti:

a) 5,5 per mille abitazione principale:

case locate con regolare contratto di affitto annuale registrato a persone residenti nel comune di Canzo; l'applicazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;

case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori-figli) residenti nel comune di Canzo; l'applicazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;

b) 7 per mille:

case locate a persone non residenti nel comune di Canzo;

tutti gli altri immobili non indicati nella precedente ipotesi.

(Omissis).

1. di confermare le aliquote agevolate I.C.I. per l'anno 2003 in maniera identiche a quelle dell'anno 2002 e precisamente:

a) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;

5,5 per mille per le pertinenze delle case locate con regolare contratto d'affitto annuale registrato a persone residenti nel comune di Canzo; l'agevolazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;

5,5 per mille per le pertinenze delle case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1 grado (genitori -figli) residenti nel comune di Canzo; l'agevolazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;

b) nei casi di ristrutturazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 457/1978 art. 31 comma 1 lettera *c), d) e)*, d'immobili ubicati nel centro storico, così com'é individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applica un'aliquota agevolata a partire dalla data d'ultimazione lavori e fino al 31 dicembre del quinto anno solare successivo.

Tale aliquota agevolata è determinata per l'anno 2003:

4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;

5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione secondaria. Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote I.C.I. fino l'anno 2008, la definizione dell'aliquota agevolata da applicarsi anno per anno;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

3. di stabilire per l'anno 2003, com'è definito con deliberazione di C.C. n. 16 del 13 febbraio 1999, il valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 1 al 2 comma del vigente regolamento I.C.I.:

ZONE OMOGENEE	VALORE AREE FABBRICABILI
Residenziali	Euro 103/mq
Produttive	Euro 52/mq
Commerciali	Euro 129/mq
Turistiche	Euro 129/mq

4. di fissare in € 124,00 la detrazione d'imposta da applicare alle unità immobiliari adibite alla prima casa. La detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a € 248,00 limitatamente ai soggetti che si trovano in situazione di disagio economico-sociale, determinato dalla presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore d'invalidità superiore al 70%.

(Omissis).

03A05210-73

COMUNE DI CAPRIATA D'ORBA

Il comune di CAPRIATA d'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare la determinazione anche per l'anno 2003, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella seguente misura diversificata:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, terreni agricoli: 4 per mille;

altre tipologie di unità immobiliari (immobili diversi dalle abitazioni, aree fabbricabili, immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, alloggi non locati, ecc.): 6,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissa di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-74

COMUNE DI CAPRIE

Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare un'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

aliquota ridotta: 5,5 per mille, per le persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze;

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota maggiorata: 6,5 per mille, per gli alloggi non locati.

Di dare atto che l'importo della detrazione I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta è stabilito in € 103,29 sulla base dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

03A05210-75

COMUNE DI CARONA

Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misnra unica del 6 per mille;

di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di € 142,00 dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

03A05210-76

COMUNE DI CARVICO

Il comune di CARVICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata per l'anno 2003 con aliquota unica del 5 per mille;

2. di determinare in € 103,29 rapportate al periodo di anno durante il quale si protrae la destinazione, la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 20 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I.;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che a partire dall'anno 1999 la riscossione dell'imposta avviene mediante gestione diretta in economia da parte dell'ente e che i contribuenti verseranno le somme dovute direttamente sul conto corrente postale dell'ente o presso la tesoreria comunale.

(Omissis).

03A05210-77

COMUNE DI CASALANGUIDA

Il comune di CASALANGUIDA (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05210-78

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

Il comune di CASALEGGIO NOVARA (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4 per mille;

di determinare la detrazione dell'imposta per le unità inimobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in € 104,00.

(Omissis).

03A05210-79

COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

Il comune di CASALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote I.C.I. per il 2003, *(omissis)*, così determinate sulla base delle categorie catastali:

immobili appartenenti al gruppo A;

a) abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille;

b) altre abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille.

L'immobile appartenente al gruppo B e C: 6 per mille;

Terreni: 6 per mille;

Immobili appartenenti al gruppo D: 7 per mille.

(Omissis).

2. di determinare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione per l'anno 2003.

(Omissis).

0305210-80

COMUNE DI CASALETTO VAPRIO

Il comune di CASALETTO VAPRIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2003, riconfermando le aliquote, le detrazioni e modalità applicative già adottate nell'anno 2002:

aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione:

di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario;

dei terreni agricoli;

aliquota nella misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario (prima casa);

aliquota nella misura del 5,5 per mille per i soli terreni agricoli.

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa al contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A05210-81

COMUNE DI CASALMAIOCCO

Il comune di CASALMAIOCCO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille (aliquota unica).

2. di mantenere invariata la detrazione di € 103,29 per la prima casa.

(Omissis).

03A05210-82

COMUNE DI CASALROMANO

Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria, 5,75 per mille;

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, 5,75 per mille;

unità immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale, 5,75 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, 5,75 per mille;

immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti, 7 per mille;

alloggi non locati da più di sei mesi, 7 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati, 5,75 per mille;

aliquota agevolata per gli interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni, 4 per mille;

al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni, 4 per mille;

alla realizzazione di autorimesse o posti auto, 4 per mille;

all'utilizzo di sottotetti, 4 per mille;

nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni, 4 per mille.

2. fissare in € 103,29 la detrazione per la prima abitazione.

(Omissis).

03A05210-83

COMUNE DI CASALVOLONE

Il comune di CASALVOLONE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.), che sarà applicata, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

03A05210-84

COMUNE DI CASNIGO

Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. di fissare, per l'anno 2003, in € 103,29 la detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze individuate ai sensi dell'art. 817 del codice civile.

(Omissis).

03A05210-85

COMUNE DI CASPOGGIO

Il comune di CASPOGGIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

abitazione principale, 5 per mille;

altri immobili, 6,5 per mille;

detrazione abitazione principale € 118,80.

(Omissis).

03A05210-86

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA

Il comune di CASSINA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2003:

aliquota al 4 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazione principale;

aliquota al 4 per mille per una pertinenza all'abitazione principale;

aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati.

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 (L. 200.000) (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 - art. 3, comma 55, legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari.

4. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A05210-87

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Il comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, già applicate nell'anno 2002, che per comodità si riportano come segue:

a) aliquota ordinaria, 6,8 per mille, da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto con contratti registrati ad inquilini residenti;

b) aliquota ridotta, 4,4 per mille, da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I., che per chiarezza si elencano di seguito:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti o affini fino al 1 grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purché il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

l'abitazione posseduta. da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal familiari dei possessore;

c) aliquota ridotta, 6 per mille, da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

d) aliquota maggiorata, 9 per mille, in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da applicare agli alloggi non locati.

2. di approvare le seguenti detrazioni d'imposta: € 103,29 (L. 200.000), da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante i quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

La suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del succitato regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

03A05210-88

COMUNE DI CASTEL GIORGIO

Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto all'anno precedente;

2. di confermare anche per l'anno 2003 la detrazione di € 154,94 (pari a L. 300.000), a suo tempo prevista nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, in favore dei percettori di redditi da sola pensione, o da prevalente pensione e terreni non edificabili, non superiore a € 7.750,00, e proprietari di una sola casa di abitazione.

(Omissis).

03A05210-89

COMUNE DI CASTELL'ALFERO

Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 14 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ordinaria, 6 per mille;

aliquota prima casa 4,5 per mille;

aliquota prima casa anziani, ricoverati in strutture socio assistenziali, purché non occupata da familiari, parenti ed altri e se unico immobile in proprietà: 4,5 per mille, inteso per anziano chi ha compiuto sessantacinque anni di età;

aliquota pertinenza abitazione principale 4,5 per mille, alle seguenti condizioni:

cat. C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse costituenti pertinenza dell'abitazione principale;

superficie massima della pertinenza per conseguire l'agevolazione: mq 30 risultanti dal certificato catastale;

distanza della pertinenza dall'abitazione principale: entro 100 m.l.;

l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza:

detrazione applicabile alla prima casa: € 103,29 (misura legale).

(Omissis).

03A05210-90

COMUNE DI CASTELLAVAZZO

Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2002 per l'abitazione principale determinandola al 4,5 per mille (quattro virgola cinque per mille) con detrazione di € 103,29 e di confermare quella ordinaria nella misura del 6 per mille;

2. di confermare per l'anno 2003 quanto già previsto dalla delibera di consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2002 riguardo l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili determinata nello 0,5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od in abitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

3. di evidenziare che l'aliquota agevolata di cui sopra sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

03A05210-91

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE

Il comune di CASTELLO del MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. I.C.I.:

a) di confemare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 5 per mille;

b) di confemare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-92

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Il comune di CASTELSANTANGELO sul NERA (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale immobili nella misura unica del 6 per mille.

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura annua di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-93

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. aliquota ordinaria 6,1 per mille;

2. aliquota ridotta per abitazioni principali 5,3 per mille.

Di dare atto che per «abitazioni principali», ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono esclusivamente:

a) abitazioni di proprietà dei soggetti passivi, ove gli stessi risiedono e dimorano abitualmente;

b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggi regolermente assegnati dall'istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o figli) o collaterale (fratelli), che le utilizzino come abitazioni principali acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale dimora e risultino, inoltre, privi di qualsiasi proprietà sia nel comune che altrove;

e) unità immobiliari ad uso abitatvo che risultino inutilizzate in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprietà, da soggetti anziani o disabili che a causa delle loro condizioni abbiano dovuto acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

f) pertinenze distintamente iscritte in catasto, purchè durevolmente, effettivamente ed esclusivamente asservite alle unità immobiliari rientranti nella definizione di «abitazione principale» del soggetto passivo di imposta.

di stabilire, inoltre, che dall' imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad uso di «abitazioni principali» vengano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (L. 200.000), rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono l'immobile di loro spettanza ad «abitazione principale»;

di dare atto che la detrazione indicata spetta alle abitazioni principali come sopra definite con le seguenti limitazioni e precisazioni per i punti *d)* ed *f)*:

d) sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e familiari la detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente indicati e a condizione che il soggetto passivo di imposta non possegga altro immobile sul quale l'abbia già scontata fino alla sua completa concorrenza o parzialmente;

f) sulle pertinenze distintamente iscritte in catasto la detrazione spetta solo per la parte di essa eventualmente eccedente l'imposta dovuta sull' abitazione principale, fino alla completa concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante.

(Omissis).

03A05210-94

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il comune di CASTIGLIONE della PESCAIA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni è applicata alla base imponibile per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

4 per mille per:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come definita dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado;

unità immobiliari (cantina, garage, box, soffitta) di pertinenza dell'abitazione principale anche se diversamente accatastate;

unità immobiliari possedute oltre alla prima, locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto residente ed usate come abitazione principale dai locatari.

5,5 per mille per:

terreni agricoli;

aree fabbricabili;

unità immobiliari nelle quali il proprietario svolge la propria attività artigianale, commerciale, industriale sia in forma individuale sia societaria e precisamente le seguenti categorie catastali: A10 uffici privati, C1-negozi, C2-magazzini, C3-laboratori, C4-fabbricati per esercizi sportivi, D1-opifici, D2-alberghi e pensioni, D3-teatri e cinematografi, D4-case di cura, D5-istituti di credito, D6-fabbricati per esercizi sportivi, D7-fabbricati utilizzati per speciali esigenze industriali, D8-fabbricati costruiti per particolari esigenze commerciali, D9-edifici galleggianti, D10-residence, D11-scuole, D12-posti barca e stabilimenti balneari.

8 per mille per: unità immobiliari ad uso abitativo non locati per i quali, alla data del 1° gennaio 2003 non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.

7 per mille per: unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e non comprese nelle fattispecie precedenti.

2. di confermare in € 206,58 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-95

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA

Il comune di CASTIGLIONE d'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare e riconfermare per l'anno 2003 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) cosi come segue:

7 per mille aliquota ordinaria;

5,5 per mille abitazione principale (come disposto dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. viene considerata tale:

l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta o collaterale) di primo grado che vi risiedono;

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locata;

6 per mille alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale e sono pertanto ivi residenti a condizione che venga presentata apposita domanda, allegando copia di tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I.;

detrazione per abitazione principale € 113,62.

(Omissis).

03A05210-96

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Il comune di CASTIONE della PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) da applicarsi in questo comune nella misura pari a quella in vigore nell'esercizio precedente e precisamente:

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

aliquota agevolata 5,5 per mille limitatamente agli immobili di categoria D2 (alberghi e pensioni).

2. di confermare in € 123,95 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in € 258,23 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, nonché quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e quelle beate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune.

(Omissis).

03A05210-97

COMUNE DI CASTRI DI LECCE

Il comune di CASTRI di LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 2003:

a) l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

b) la detrazione sull'abitazione principale in € 103,29 annue.

(Omissis).

03A05210-98

COMUNE DI CEDEGOLO

Il comune di CEDEGOLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare la determinazione per l'anno 2003 nelia misura del 6 per mille (sei per mille) l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i terreni edificabii e per i fabbricati dei seguenti gruppi catastali: A - B - C e delle seguenti categorie del gruppo D: D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 -

D/8 - D/9, al fine di agevolare le attività che in essi si svolgono normalmente, con particolare riferimento alle abitazioni ed alle attività legate al settore terziario;

2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per i fabbricati delle seguenti categorie del gruppo D: D/1 e D/7, nonché per quelli del gruppo catastale D non iscritti in catasto di cui al comma 3, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 31 dicembre 1992;

3. di dare atto che la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale è fissata nella misura di € 134,27, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

03A05210-99

COMUNE DI CEDRASCO

Il comune di CEDRASCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 4 febbraio 2003 e il 6 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. I.C.I. aliquota unica del 5 per mille.

2. di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-100

COMUNE DI CEPPALONI

Il comune di CEPPALONI (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003 le seguenti le aliquote I.C.I.:

6 per mille: abitazione principale;

7 per mille: aree fabbricabili e tutte le unità immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazioni principali.

2. di fissare in € 103,29 la detrazione per abitazione principale per l'anno 2003.

(Omissis).

03A05210-101

COMUNE DI CEPPO MORELLI

Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno finanziario 2003 le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali:

prima casa 5 per mille;

seconda casa e tutto quello che non è prima casa 6,5 per mille;

detrazione prima casa € 103,29.

(Omissis).

03A05210-102

COMUNE DI CERANESI

Il comune di CERANESI (provincia di Genova) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,8 per mille

2. di stabilire, per l'anno 2003, in € 110,00, l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

03A05210-103

COMUNE DI CERETE

Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille detrazione prima casa pari a € 129,11 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado.

(Omissis).

03A05210-104

COMUNE DI CERISANO

Il comune di CERISANO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura che segue:

6 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 103,29;

2. di stabilire che ai fini dell'art. 12 del regolamento riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, così come specificato dall'art. 6 del sopraccitato regolamento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta è ridotta del 50%.

(Omissis).

03A05210-105

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

Il comune di CERETTO LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili, nonchè l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-106

COMUNE DI CERVIA

Il comune di CERVIA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

5 per mille per le unità adibite ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta fino al primo grado e collaterale fino al secondo grado) che la occupano;

7 per mille per le unità abitative escluse dall'applicabilità dell'aliquota del 5 per mille e per le relative pertmenze;

6,8 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di fissare, per l'anno 2003, in € 103,29 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di elevare, per l'anno 2003, a € 258,23 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente ai contribuenti ICI, in situazioni di particolare disagio economico-sociale, facenti parte di nuclei familiari rientranti nelle seguenti fattispecie:

a) Famiglie di pensionati - nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 1° gennaio 2003 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2002 non superiore a € 7.230,40 aumentato di € 5.164,57 per ogni componente oltre il primo;

b) Famiglie con portatori di handicap - nuclei familiari che includano portatori di handicap (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) con attestato di invalidità civile aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2002, non superiore a € 7.230,40 pro-capite;

c) Famiglie assistite - nuclei familiari che comprendano persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti all'1 gennaio 2003;

4. di stabilire inoltre, per quanto concerne il punto n. 3 seguenti principi:

il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2002;

per reddito pro-capite si intende quello che si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare imponibile IRPEF 2002 per il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2003;

i componenti della famiglia non devono avere altre proprietà immobiliari oltre all'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina...) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (uso, usufrutto, abitazione);

restano escluse dall'agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville);

il soggetto passivo interessato è tenuto a presentare al Servizio tributi del comune di Cervia, Viale Volturno, n. 55, 48015 Cervia - Ravenna - (direttamente o tramite raccomandata a/r) entro il termine di scadenza del versamento della prima rata, la richiesta autocertificazione nella quale dovranno essere indicati i dati personali (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale) ed il possesso (alla data del 1° gennaio 2003) dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione a € 258,23;

il contribuente che avrà consegnato o inviato la richiesta entro i suddetti termini potrà, all'atto del pagamento delle rate I.C.I. 2003, già tenere conto della maggior detrazione richiesta;

l'amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere, in qualunque momento, l'esibizione della documentazione ritenuta idonea a comprovare la situazione dichiarata; ogni falsa dichiarazione sarà perseguita nei termini di legge;

in caso di comproprietà e contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi tutti diritto alla maggior detrazione. la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta separatamente da ciascun soggetto.

(Omissis).

03A05210-107

COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

Il comune di CHIESA in VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

abitazione principale 5 per mille;

altri immobili 6,5 per mille;

detrazione abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A05210-108

COMUNE DI CHIEVE

Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili. in questo Comune con effetto dal 1° gennaio 2003

Le aliquote sono dunque le seguenti:

Aliquota ordinaria 5,5% per mille;

Aliquota ridotta 5 per mille, per abitazioni principali di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. e per unità immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 19 del regolamento I.C.I.;

Detrazione per abitazione principale € 104,00;

La stessa detrazione è elevata a € 156,00 nei casi previsti dalla categoria a) e b) dell'art. 20, comma 3 del regolamento I.C.I. e precisamente:

a) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto

grado di invalidità al 100% oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorità attestante l'infermità al 100%;

b) Soggetti passivi ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) qualora si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

1. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di C/6 e di C/2 pertinenziali all'abitazione principale);

2. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in una delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;

3. il reddito lordo riferito all'intero nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore a € 10.000,00 elevato a € 13.300,00 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori € 600,00 per ogni altro familiare a carico.

L'applicazione del suddetto beneficio è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo interessato di apposita autocertificazione da presentare entro il termine ultimo previsto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I. relativa all'anno oggetto d'imposta presso l'ufficio tributi del comune di Chieve.

(Omissis).

03A05210-109

COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Il comune di CHIGNOLO d'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

abitazione principale 4 per mille;

pertinenze dell'abitazione principale 4 per mille;

altri fabbricati e terreni 7 per mille;

detrazioni per abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A05210-110

COMUNE DI CIGLIANO

Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,3 per mille;

2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,3 per mille e di fissare la relativa detrazione d'imposta nella misura di € 104,00;

3. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille per unità immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.

(Omissis).

03A05210-111

COMUNE DI CINAGLIO

Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota che verrà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

03A05210-112

COMUNE DI CINETO ROMANO

Il comune di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare, anche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura che segue:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille.

(Omissis).

03A05210-113

COMUNE DI CINGOLI

Il comune di CINGOLI (provincia di Macerata) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2003:

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 230.000 - € 118,78;

aliquota altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille;

aliquota 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

(Omissis).

03A05210-114

COMUNE DI CITTADELLA

Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2003 *(omissis)* le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), come segue:

terreni agricoli: 4 per mille;

abitazione principale e relative pertinenze (comprese le abitazioni concesse in comodato a parenti e affini entro il primo grado): 4 per mille;

abitazioni locate, con regolare contratto registrato, e abitazioni non equiparate ad abitazioni principali: 5 per mille;

alloggi tenuti a disposizione per almeno 12 mesi e relative pertinenze (in quanto non locati con regolare contratto registrato o non concessi in comodato): 7 per mille;

unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B, C, D, A/10 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali): 5 per mille;

unità immobiliari adibiti ad attività direzionali, commerciali e produttive tenute a disposizione per almeno 12 mesi: 7 per mille;

aree edificabili: 6 per mille;

per ogni altra tipologia non sopraindicata: 5 per mille.

2. di proporre al Consiglio comunale l'aumento, per l'anno 2003, delle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

detrazione per abitazione principale: € 115,00;

detrazione per abitazione principale entro fascia di rispetto elettrodotti come da P.R.G.: € 230,00;

detrazione per abitazione principale (che deve essere l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione) posseduta da contribuenti con età superiore a 65 anni e con reddito familiare derivante da pensione minima, fissata per l'anno 2002 in € 5.105,00, oltre al reddito dell'abitazione (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9): € 270,00;

detrazione per abitazione principale (che deve essere l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione) posseduta da contribuenti con un reddito annuo familiare non superiore a € 20.658,27 e nel cui nucleo familiare sia presente un componente con invalidità riconosciuta superiore all'85%, (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9): € 270,00

(Omissis).

03A05210-115

COMUNE DI CIVEZZA

Il comune di CIVEZZA (provincia di Imperia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, così come di seguito riportate:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale: 5 per mille e detrazione di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-116

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Il comune di CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria al 7 per mille.

2. stabilire, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio del comune di Civitavecchia, secondo le diverse destinazioni d'uso:

a) in misura del 4,9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/1;

b) in misura del 4,9 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi abbia la residenza anagrafica;

c) in misura del 4,9 per mille per le pertinenze (garage e/o cantina) costituenti parti integranti della abitazione principale ancorché distintamente iscritte al catasto purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;

d) in misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

e) in misura del 7 per mille per fabbricati con categoria catastale D;

f) terreni agricoli esenti;

g) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con categoria catastale A/1;

h) in misura del 4 per mille per l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

i) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;

j) in misura del 7 per mille per le pertinenze non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;

k) in misura del 6,5 per mille per unità immobiliari di categoria catastale da A/2 a A/8, locate con appositi «contratti tipo» registrati (ex legge n. 431/1999 art. 5, comma 2) a studenti non residenti iscritti ai corsi universitari tenuti presso la sede locale del Polo Universitario.

3. di fissare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a € 103,29 ed approvare l'unito prospetto contenente le categorie dei soggetti beneficiari delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di € 258,23;

4. di approvare lo schema delle aliquote I.C.I. per l'anno 2003 e lo schema delle detrazioni che formano parte integrante della presente deliberazione.

DETRAZIONI DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2003
PROPRIETARI DI UNICO IMMOBILE E PERTINENZE (garage e/o cantina)
DIRETTAMENTE OCCUPATE

Detrazione massima ammessa per l'abitazione principale		Categoria dei beneficiari
A	€ 206,58	A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non superi € 10.329 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF
B	€ 154,94	A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non superi € 12.911 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF
C	€ 258,23	A favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è presente una persona portatrice di Handicap (percentuali di invalidità superiore al 75%) e la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non superi € 28.405 annui ai fini imponibile IRPEF

ALIQUOTE I.C.I. - ANNO 2003
ALIQUOTA ORDINARIA 2003 - 7 PER MILLE

Variazioni all'aliquota ordinaria:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad esclusione della cat. catastale A/1 (detrazione € 103,29) 4,9 per mille

pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte al catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare 4,9 per mille

immobile concesso in uso gratuito solo ed esclusivamente ad un familiare entro il primo grado di parentela (padre/figlio) che lo utilizzi come abitazione principale, ed ivi abbia residenza anagrafica . . . . 4,9 per mille

pertinenze non costituenti parte integrante dell'abitazione principale (non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare	7 per mille
immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale	7 per mille
unità immobiliare (da A/2 a A/8) locate con appositi «contratti tipo» registrati ai sensi della legge n. 431/1999, art. 5, comma 2, a studenti non residenti iscritti presso il Polo Universitario di Civitavecchia	6,5 per mille
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4 per mille
per fabbricati con categoria catastale D	7 per mille
per abitazioni di tipo signorile con cat. catastale A/1	7 per mille
aree fabbricabili	7 per mille
terreni agricoli	Esenti

La detrazione ordinaria dell'imposta solo sull'abitazione principale è di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-117

COMUNE DI COLI

Il comune di COLI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e di fissare la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-118

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Il comune di COLOGNO al SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;

b) altre unità immobiliari 5 per mille;

e) terreni agricoli 5 per mille;

d) aree edificabili 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di stabilire per l'anno 2003 l'elevazione della detrazione spettante in misura pari a € 258,23 e, comunque, non oltre l'imposta dovuta, per le abitazioni principali della categoria di contribuenti costituita da famiglie con presenza di inabili, con percentuale superiore al 65%, con reddito complessivo del contribuente inferiore a € 15.000,00 che posseggono nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono.

(Omissis).

03A05210-119

COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO

Il comune di CONSIGLIO di RUMO (provincia di Como) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) abitazione diversa da quella principale ed alloggi non locati: 6 per mille della base imponibile;

b) abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille della base imponibile.

(Omissis).

03A05210-120

COMUNE DI CONZANO

Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2003, le seguenti aliquote diversificate:

a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille.

b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unità immobiliari adibite ad abitazione (comprese le pertinenze) diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti, nonché per gli immobili diversi dalle abitazioni consistenti in aree edificabili.

c) aliquota agevolata speciale: viene individuata una aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari succitate per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

2. di stabilire altresì che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05210-121

COMUNE DI CORANA

Il comune di CORANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I. C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 103,30.

(Omissis).

03A05215-122

COMUNE DI CORATO

Il comune di CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. stabilire nella misura seguente le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2003:

aliquota unica per tutti gli immobili 6 per mille;

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'aliquota è del 5 per mille.

2. stabilire in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-123

COMUNE DI CORNALE

Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. - nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di legge.

(Omissis).

03A05210-124

COMUNE DI CORTIGLIONE

Il comune di CORTIGLIONE (provincia di Asti) ha adottato il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata da questo comune nella misura unica del cinque per mille.

(Omissis).

03A05210-125

COMUNE DI COSSERIA

Il comune di COSSERIA (provincia di Savona) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria: nella misura del 6 per mille;

b) aliquota agevolata per abitazione principale e abitazione data in comodato gratuito: nella misura del 5,7 per mille.

2. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 2003 nella misura di € 104,00.

(Omissis).

03A05210-126

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Il comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di disciplinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2003 come segue:

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale e le sue pertinenze; 4.5 per mille.

Fanno parte di questo gruppo tutti i fabbricati compresi nella categoria catastale A con l'esclusione della categoria A/10 nonché le pertinenze dell'abitazione principale (categorie C/2, C/6 e C/7).

b) fabbricati locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille.

Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. La locazione deve essere comprovabile da regolare contratto fra le parti. Il canone di locazione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o giuridiche locatarie. L'Ufficio tributi ha la facoltà di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla verifica.

c) fabbricati non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille.

Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione).

d) fabbricati diversi dalle abitazioni: 4,5 per mille.

Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11.

I fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra indicate devono essere utilizzati nell'esercizio dell'impresa dalla persona fisica o giuridica proprietaria. L'Ufficio tributi ha la facoltà di richiedere al contribuente tutta la documentazione necessaria alla verifica.

e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati; 5 per mille.

Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11.

Si applica l'aliquota del 5 per mille qualora i fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra riportate risultino essere non utilizzati oppure locati.

f) fabbricati non destinati ad abitazione escluse le pertinenze dell'abitazione principale già regolamentate al punto a: 5 per mille.

Categorie catastali: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - C/6 - D/4 - D/5 - D/9 - D/10 - D/12.

g) aree fabbricabili: 5 per mille.

2. di provvedere alla determinazione della detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 2002, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, confermando la detrazione di € 144,608.

(Omissis).

03A05210-127

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per le motivazioni in premessa illustrate, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili;

2. di confermare in € 103,29 (L. 200.000) la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05210-128

COMUNE DI COSTANZANA

Il comune di COSTANZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 1° febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.

(Omissis).

03A05210-129

COMUNE DI CROVIANA

Il comune di CROVIANA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

un aumento della detrazione per l'abitazione principale da € 103,3 a € 130,00;

un'aliquota ordinaria (sulla prima casa) nella misura del 4 per mille;

un'aliquota per la seconda casa del 5,5 per mille.

(Omissis).

03A05210-130

COMUNE DI CUNEO

Il comune di CUNEO ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

A) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

B) aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

C) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari, non costituenti abitazione principale, censite nella categoria A escluse le A/10 (uffici), usate direttamente dal contribuente e/o concesse in locazione per usi diversi dall'abitazione principale.

Sono esclusi gli immobili:

concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (scontano il 6,5 per mille);

sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili (scontano il 4 per mille);

già abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (scontano il 6 per mille).

D) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

E) aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili;

F) aliquota del 3 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla legge n. 431/1998;

G) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato.

2) di confermare per l'anno 2003 le detrazioni di imposta già deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 15 del 1° febbraio 2000:

A) detrazione ordinaria di € 103,29 per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;

B) detrazione speciale di € 154,94 per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in:

a) proprietà di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a € 41.316,55;

b) reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, se pur non esaustivamente, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:

Numero familiari conviventi	Reddito lordo complessivo
1	Fino a € 9.812,68
2	Fino a € 15.493,71
3	Fino a € 17.301,31
4	Fino a € 18.592,45
5	Fino a € 19.367,13
6 o più	Fino a € 20.141,82

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d'acconto in caso di possesso dei requisiti prima del 30 giugno o in caso diverso entro il 20 dicembre nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.

(Omissis).

03A05210-131

COMUNE DI DAIRAGO

Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

5 per mille per abitazione principale e pertinenze;

7 per mille per gli alloggi non locati;

6 per mille per tutti gli altri casi.

di determinare in € 119,00 la detrazione di imposta a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-132

COMUNE DI DECOLLATURA

Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Per quanto in narrativa esposto, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abilitazione principale, la somma di € 130,00.

(Omissis).

03A05210-133

COMUNE DI DENNO

Il comune di DENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota per l'abitazione principale: 4 per mille;

aliquota abitazioni (cat. A) che non siano abitazione principale: 6 per mille.

2. di confermare per lo stesso anno la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad € 206,00 da utilizzare fino a concorrenza dell'imposta.

3. di esentare dal pagamento dell'imposta in argomento per l'anno 2003, le ONLUS come previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

(Omissis).

03A05210-134

COMUNE DI DERVIO

Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni I.C.I. nel seguente modo:

abitazione principale: 5 per mille;

equiparazione ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille;

immobili di proprietà di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille;

tutti gli altri fabbricati: 6,8 per mille;

aree fabbricabili: 6,8 per mille.

Detrazione d'imposta anno 2003 € 129,00 per l'abitazione principale.

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da € 129,00 a € 155,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2003, confermando i criteri introdotti dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 28 ottobre 1994, a favore dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;

b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a € 25.822,00, tale limite è incrementato di € 2.582,00 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 2001 per l'intero nucleo familiare;

c) l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto reale i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcuna altra unità immobiliare, escluso il garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi di terreni non edificabili;

d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale di cui al comma 2, art. 8 legge 23 ottobre 1992, n. 421;

e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenente:

1. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

2. la categoria catastale di appartenenza;

3. l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2001;

4. il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto *c).*

3. Di dare atto che:

la richiesta - autocertificazione - dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di presentazione della denuncia all'ufficio tributi del comune di Dervio - P.za IV Novembre, 3 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2003 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

(Omissis).

03A05210-135

COMUNE DI DIAMANTE

Il comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: € 103,29 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).

(Omissis).

03A5210-136

COMUNE DI DOGLIANI

Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 novembre 2002 - 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di prendere atto che con deliberazione C.C. n. 72 del 20 dicembre 2000 ad oggetto: «I.C.I. anno 2001: determinazioni», è stata deliberata la disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. da applicarsi nell'anno 2001 e successivi;

2. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

a) abitazione principale: aliquota del *5,5* per mille;

b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del *6,5* per mille;

c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota 1 per mille;

(Omissis).

4. di determinare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *f)* del decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001 e successivi anni e sino a modifica, la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I:

a) abitazione principale: detrazione € 103,29;

b) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o più persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'INPS: detrazione € 154,94;

c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: in quanto considerata abitazione principale con detrazione di € 103,29 o, se rientra nel caso di cui alla lettera *b)*, di € 154,94;

(Omissis).

03A05210-137

COMUNE DI DOLO

Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di modificare per l'anno 2003 l'aliquota sulla prima abitazione con eventuale pertinenza così come definito dal regolamento comunale I.C.I. vigente, dal 4,5 per mille al 4,3 per mille;

2. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili diversi dall'abitazione principale nei valori stabiliti per l'anno 2002, ovvero nelle seguenti misure:

7 per mille per le abitazioni non locate e relative pertinenze;

6 per mille per le rimanenti fattispecie imponibili;

€ 103,29 per l'abitazione principale del soggetto passivo così come definito dal regolamento comunale I.C.I. vigente, nonché per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata;

un'ulteriore detrazione di € 103,29 ai contribuenti abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione monetaria del minimo vitale;

un'ulteriore detrazione di € 103,29 ai contribuenti che siano direttamente riconosciuti (o che abbiano all'interno del proprio nucleo famigliare una o più persone riconosciute) invalidi civili dal 75% al 100% e che presentino idonea documentazione ai sensi della legge n. 118/1971 e legge n. 104/1992;

un'ulteriore detrazione di € 103,29 alle giovani coppie che contraggono matrimonio entro il 2003 e che abbiano un reddito complessivo lordo non superiore ad € 25.822,85.

(Omissis).

03A05210-138

COMUNE DI DOMASO

Il comune di DOMASO (provincia di Como) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota del 5 per mille: per le prime case e le aree edificabili, con detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 129,11;

aliquota del 6 per mille: per le seconde case.

(Omissis).

03A05210-139

COMUNE DI DORMELLETTO

Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 le aliquote Iei nei seguenti importi:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille - detrazione € 134,28;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille - detrazione € 206,00 per nuclei con un familiare portatore di handicap grave individuato in base ai criteri della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e certificato dal servizio di medicina legale;

altri immobili adibiti ad abitazione affittati ai residenti: 6 per mille;

altri immobili adibiti ad abitazione affittati ai non residenti: 6,5 per mille;

altri immobili non affittati - aree produttive - aree fabbricabili: 7 per mille.

(Omissis).

03A05210-140

COMUNE DI DRUOGNO

Il comune di DRUOGNO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa alle abitazioni principali nella misura del 6 per mille;

di rideterminare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relative alle abitazioni diverse da quella principale, a tutti gli altri fabbricati, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli nella misura del 7 per mille;

di confermare in € 103,29 fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la sua destinazione, la detrazione d'imposta ai sensi del comma 55, art. 3, punto 2, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05210-141

COMUNE DI DUALCHI

Il comune di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003;

di confermare altresì la detrazione per abitazione principale pari a € 103,29.

(Omissis).

03A05210-142

COMUNE DI DUINO AURISINA

Il comune di DUINO AURISINA (provincia di Trieste) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

6. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille;

7. di determinare per l'anno 2003, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5,5 per mille a carico dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte, tettoie, box e posti macchina utilizzati dal soggetto possessore);

8. di determinare in € 103,29 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

9. di estendere la detrazione di cui al punto 3. del presente dispositivo, qualora ne ricorrano i presupposti richiamati, anche a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del vigente «Regolamento imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)».

10. di elevare la detrazione di cui al punto 3. del presente dispositivo a € 206,58 a favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è presente una persona disabile non autosufficiente oppure un invalido civile al 100%, previa richiesta inoltrata al comune con allegato certificato rilasciato dalle competenti autorità, nonché di estendere detta detrazione qualora ne ricorrano i presupposti richiamati anche a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del vigente «Regolamento imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)».

(Omissis).

03A05210-143

COMUNE DI EPISCOPIA

Il comune di EPISCOPIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2003 le stesse determinazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, adottate per l'anno 2002:

a) fissazione dell'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

b) fissazione della detrazione nella misura di € 103,39 per l'unità immobiliare adibita ad uso di abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-144

COMUNE DI FARINDOLA

Il comune di FARINDOLA (provincia di Pescara) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

di stabilire l'ammontare della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-145

COMUNE DI FEROLETO ANTICO

Il comune di FEROLETO ANTICO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille nonché l'importo della detrazione per abitazione principale nella misura di € 130,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992;

2. di fissare per alcuni fabbricati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 e dell'art. 14 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con delibera di c.c. n. 3 del 25 marzo 1999, le seguenti aliquote agevolate:

4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di fabbricati o unità immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del PRG), che risultino essere inagibili o inabitabili e/o fatiscenti;

5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall'art. 31 della legge 8 agosto 1978, n. 457, su altri fabbricati o unità immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del PRG),

con la precisazione che le predette aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, purché i lavori siano iniziati, come evidenziato nella dichiarazione di inizio attività presentata al comune, o i relativi progetti di ristrutturazione, se necessari, siano presentati nel corso dell'anno 2003.

(Omissis).

03A05210-146

COMUNE DI FICAROLO

Il comune di FICAROLO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nel seguente modo:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,75 per mille;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996: 5,75 per mille;

terreni agricoli: 6,75 per mille;

aree fabbricabili: 6,75 per mille.

2. di determinare la detrazione per abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-147

COMUNE DI FILATTIERA

Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l'abitazione principale;

6,5 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali;

2. di confermare nella misura minima di € 103,29 la detrazione relativa all'abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-148

COMUNE DI FONTANAROSA

Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di € 103,29 e del 6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

03A05210-149

COMUNE DI FONTECHIARI

Il comune di FONTECHIARI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istitutita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

tutti gli immobili: 5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale di residenza del soggetto passivo d'imposta o dai parenti in linea retta entro il primo grado: € 103,29.

(Omissis).

03A05210-150

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Il comune di FORLIMPOPOLI (provincia di Forlì) ha adottato il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 114,00;

3. di determinare la maggiore detrazione per immobile adibito ad abitazione principale per le sottoelencate fasce sociali disagiate in € 207,00:

contribuenti con oltre 60 anni di età, pensionati con famiglia composta da un unico componente e con reddito lordo annuo inferiore ad € 6.715,00;

contribuenti con oltre 60 anni di età, con reddito lordo annuo inferiore ad € 9.297,00;

contribuenti nella cui famiglia sono compresi tre o più figli fiscalmente a carico, con reddito familiare lordo annuo inferiore € 14.461,00;

contribuenti nella cui famiglia sono compresi uno o più familiari portatori di handicap, con reddito familiare lordo annuo inferiore ad € 14.461,00;

contribuenti portatori di handicap con reddito lordo annuo inferiore ad € 6.715,00;

contribuenti nella cui famiglia sono compresi due figli fiscalmente a carico, con reddito lordo annuo inferiore ad € 9.297,00;

(Omissis).

4. di confermare per l'anno 2003 le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione di cui al modello approvato con delibera G.M. n. 424/1996.

03A05210-151

COMUNE DI FORMIGNANA

Il comune di FORMIGNANA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 gennaio 2003 ed il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di approvare l'aliquota I.C.I. del 6,5 per mille dal 1 gennaio 2003;

di elevare la detrazione relativa all'imposta comunale sugli immobili con un incremento del 2,4 per cento;

di adottare per l'esercizio finanziario 2003 i seguenti limiti di reddito per l'applicazione delle seguenti detrazioni:

€ 8.394,47 per i monoreddito, relativo alla detrazione di € 258,23;

€ 13.556,06 per il reddito complessivo dei nuclei famigliari, incrementato di euro 1.037,08 per ogni persona a carico, relativo alla detrazione di € 150,00.

(Omissis).

03A05210-152

COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Il comune di FORNI di SOPRA (provincia di Udine) ha adottato il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota del 4,5 per mille: per l'abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili di categoria B/C/D/A10, per le aree fabbricabili:

aliquota del 5 per mille: per gli immobili (di categoria A) posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota del 4 per mille: per gli immobili di proprietà di Enti senza scopo di lucro;

per gli immobili rifiniti «rustici» ed «edifici del territorio non urbano del fondovalle» di cui all'art. 3 comma 1 lettera *e)* del regolamento comunale;

aliquota dello 0,5 per mille: per gli immobili definiti «rustici» ed «edifici del territorio non urbano del del fondovalle» di cui all'art. 3 del regolamento comunale per i quali non è ammessa la modifica di destinazione d'uso.

2. di proporre la conferma in euro 155,00 della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze estesa anche ai casi previsti nell'art. 4 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta.

3. di proporre la riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli interventi volti al recupero di unità immobiliari descritti nel relativo e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1 comma cinque della legge n. 449/1997.

Di stabilire che per l'applicazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili vale l'aliquota ordinaria del 5 per mille per le casistiche non espressamente disciplinate e per le quali non è stata deliberata appositamente un'aliquota e che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.

(Omissis).

03A05210-153

COMUNE DI FOSCIANDORA

Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota è fissata nel 6 per mille.

Relativamente alla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è fissata in € 103,29 la detrazione stabilita al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche.

(Omissis).

03A05210-154

COMUNE DI FOSSANO

Il comune di FOSSANO (provincia di Cuneo) ha adottato il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 7 per mille;

2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5 per mille; la medesima aliquota si applica agli immobili qualificati come pertinenze dell'abitazione principale dal regolamento comunale I.C.I.;

3. di confermare per l'anno l'aliquota per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base degli accordi previsti dal comma 3, art. 2, legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che sarà applicata in questo comune nella misura del 3 per mille;

4. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di € 108,46;

5. di confermare per l'anno 2003 la detrazione nella misura di € 154,94 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale secondo i criteri e le procedure sottoelencate:

a) possesso alla data del 31 dicembre 2001 della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C6), quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti del nucleo familiare. Il possesso di terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, reclude l'utilizzo della maggiore detrazione;

b) reddito I.S.E.E. inferiore ai valori stabiliti in applicazione del decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000, con valore di riferimento pari a € 6.714,00;

c) esclusione della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1, A/7, A/8, A/9;

d) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di € 108,46 (lire 210.000);

e) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 2003 su modulo predisposto dell'ufficio tributi.

03A05210-155

COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE

Il comune di FRAGNETO l'ABATE (provincia di Benevento) ha adottato il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

per quanto sopra esposto:

per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per il comune di Fragneto l'Abate, è stabilita nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per la seconda abitazione;

di stabilire l'applicazione della detrazione di € 103,29 (valida per tutti i contribuenti) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-156

COMUNE DI FURCI

Il comune di FURCI (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

03A05210-157

COMUNE DI FURCI SICULO

Il comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ordinaria nella misura unica del 7 per mille;

aliquota ridotta del 6 per mille da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

03A05210-158

COMUNE DI FURTEI

Il comune di FURTEI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come in appresso:

5,5 per mille per le aree fabbricabili;

5,5 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per le seconde case;

6 per mille per i fabbricati produttivi.

2. di stabilire in € 104 la detrazione per l'abitazione principale.

03A05210-159

COMUNE DI GAETA

Il comune di GAETA (provincia di Latina) ha adottato, il 9 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Differenziazione delle aliquote dal 5 per mille al 7 per mille come segue:

1a) una aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Viene confermata la detrazione di legge prevista per € 103,29 = (L. 200.000) (art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

1b) pertinenze aliquota abitazione principale.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Per pertinenza si intende il garage, box o posto auto, l a soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

L'abitazione principale e le pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate anche ai fini della determinazione del loro valore:

2) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1/a e 1/b, nonché per le aree fabbricabili;

3) aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto da ricovero o sanitario in seguito d i ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata;

4) per i fabbricati inagibili o inabitabili, è prevista una riduzione del 50% dell'importo dovuto, in base alla tipologia di appartenenza dell'immobile.

Per l'applicazione delle aliquote I.C.I., ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui ai punti 1/a e 1/b, i soggetti che usufruiscono dei previsti benefici, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Gaeta - settore economico - finanziario - Ufficio tributi - direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo, dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilità - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate già tenere conto dell'aliquota da applicare. Nel caso di dichiarazione infedele e/o incompleta verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

03A05210-160

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Il comune di GALLIATE LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 31 dicembre 1994 n. 504:

abitazione principale: 5,5 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

e di stabilire in € 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-161

COMUNE DI GAMBELLARA

Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 4,5 per mille per:

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il primo grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'Ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime;

b) 4 per mille:

per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni;

per le unità immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a € 25.822,84;

c) 7 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno al 31 dicembre dell'anno precedente;

d) 5,5 per mille per i restanti immobili;

2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05210-162

COMUNE DI GATTINARA

Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)* l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2003 nella misura del 5,5 per mille;

2. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;

3. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 5 art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla fissazione di aliquote agevolate;

4. di confermare per l'anno 2003 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 108,46 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/92 come modificato dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1996;

6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A05210-163

COMUNE DI GAZZUOLO

Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

2. di stabilire in € 113,62 la detrazione d'imposta sulla prima casa.

(Omissis).

03A05210-164

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Il comune di GEMONA del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 4,5 per mille;

2. di confermare la seconda aliquota I.C.I. pari al 6 per mille per le abitazioni sfitte diverse da quelle principali e per gli immobili sfitti adibiti ad attività economiche;

3. di disporre che il soggetto passivo I.C.I. che sia locatore di immobile, per documentare l'applicazione dell'aliquota ordinaria, presenti all'ufficio tributi, entro i termini previsti per i versamenti dell'imposta, copia del contratto di locazione indicando gli estremi di registrazione e, successivamente, comunichi la data di risoluzione del contratto;

4. di confermare nell'importo di € 103,29 la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A05210-165

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

Il comune di GIACCIANO con BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003, l'aliquota nella misura unica del 6,4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e la detrazione di € 103,29 per abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-166

COMUNE DI GIARDINELLO

Il comune di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-167

COMUNE DI GIUSSAGO

Il comune di GIUSSAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), una aliquota ordinaria del 5,5 per mille ed una aliquota differenziata del 7 per mille per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D»;

2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura, già prevista per l'anno 2002, di € 103,29;

3. di determinare in € 154,94 la misura della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i contribuenti (soggetti passivi d'imposta) che possiedono, alla data del 1° gennaio 2003, tutti i seguenti requisiti:

reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o altra certificazione ufficiale e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione da lavoro dipendente non superiore a:

€ 15.493,71 per i nuclei familiari composti da 1 o 2 persone;

€ 20.141,82 per i nuclei familiari composti da 3 o 4 persone;

€ 23.240,56 per i nuclei familiari composti da 5 o più persone;

non possedere, a qualsiasi titolo, altri immobili (di ogni tipologia ed ovunque situati) oltre all'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale;

valore catastale imponibile dell'abitazione principale non superiore a € 36.151,98;

immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali A3, A4, A5.

(Omissis).

03A05210-168

COMUNE DI GIVOLETTO

Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili.

(Omissis).

03A05210-169

COMUNE DI GIZZERIA

Il comune di GIZZERIA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

determinare per l'anno 2003 la diversificazione dell'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille abitazione principale e relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto - Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado;

b) 6,5 per mille fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;

c) 5 per mille per le aree fabbricabili e terreni agricoli.

Detrazione abitazione principale € 125,00.

(Omissis).

03A05210-170

COMUNE DI GOTTOLENGO

Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

1. di confermare in € 258,23 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi:

a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati;

b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con valore di ISE pari a € 9.263,95 oppure composto da due persone e con valore di ISE pari a € 14.544,39;

2. che per avere diritto alla detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovrà presentare all'Ufficio tributi entro il 31 maggio 2003 apposita domanda con unita la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne;

3. di stabilire che il pagamento per il 2003 potrà avvenire per il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere.

(Omissis).

03A05210-171

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO

Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2003, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le abitazioni principali e l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni secondarie;

2. *(omissis);*

3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è, fino a concorrenza del suo ammontare di € 104,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la derazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

03A05210-172

COMUNE DI GREZZAGO

Il comune di GREZZAGO (provincia di Milano) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stimare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,30.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

5,5 per mille - immobili classificati nella categoria da A1 a A9 abitati esclusivamente ad abitazione principale (risultante da residenza anagrafica); pertinenze relative all'abitazione principale accatastate in categoria C/6 o C/7 ad uso esclusivo dell'abitazione principale in numero non superiore ad una unità per ciascuna categoria; immobili classificati nella categoria da A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che lo utilizza come abitazione principale a condizione che abbia residenza anagrafica presso l'immobile;

ordinaria 6 per mille tutti gli immobili non soggetti ad aliquota specifica;

7 per mille - immobili classificati dalla categoria A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che non lo utilizza come abitazione principale; immobili realizzati per la vendita classificati in qualsiasi categoria.

4 per mille - immobili dichiarati inagibili o inabitabili soggetti a interventi recupero; immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto oppure all'utilizzazione di sottotetti.

(Omissis).

03A05210-173

COMUNE DI GRIGNASCO

Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5,1 per mille e di confermare l'applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 103,29, secondo le modalità e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.

(Omissis).

03A05210-174

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Il comune di GRUMOLO delle ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e per i motivi espressi nella premessa, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

del 5,25 per mille, aliquota ridotta, in favore di:

persone fisiche soggetti passivi, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

soci assegnatari che adibiscono ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

soggetti passivi relativamente ad alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa in suo gratuito a parenti di primo grado del proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale, affinché vi dimorino abitualmente;

altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa di legge e il regolamento comunale vigenti;

del 6 per mille per i terreni agricoli;

del 6,5 per mille per tutti i fabbricati non rientranti nelle altre categorie;

del 7 per mille per le abitazioni sfitte;

del 7 per mille per le aree fabbricabili;

3. di determinare in € 104,00 l'ammontare della detrazione per i soggetti aventi diritto.

(Omissis).

03A05210-175

COMUNE DI GUARDISTALLO

Il comune di GUARDISTALLO (provincia di Pisa) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, primo comma, legge 24 ottobre 1996, n. 556): 5 per mille;

aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere e similari, villaggi turistici compresi nella categoria catastale «D», residence e similari: 7 per mille;

aliquota aree edificabili: 7 per mille;

2. di confermare, per l'anno 2003, le detrazioni d'imposta sugli immobili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'I.C.I. dovuta, nel modo seguente:

detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura pari a € 103,29;

detrazione di € 129,11 per particolari casi di disagio economico e sociale;

di precisare che i casi di disagio economico e sociale che giustificano la detrazione suddetta sono da intendersi in relazione all'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato ed integrato dalle successive leggi, solo per i proprietari ultra sessantacinquenni che dispongano di redditi lordi sotto la soglia dei minimi INPS maggiorata dell'assegno sociale:

a) unico occupante l'appartamento con reddito annuo lordo inferiore a € 6.827,53 pari a L. 13.219.941;

b) per nucleo familiare di due persone con redditi annui lordi inferiori a € 9.672,39 pari a L. 18.728.358;

confermato, infine che:

a) il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetta se il contribuente o suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile, sul quale l'attività agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, i cosiddetti «orticelli»);

b) concorrono a determinare il reddito complessivo annuo lordo per la concessione del beneficio della maggiore detrazione i redditi di pensione e i redditi provenienti da qualsiasi altra fonte, compresi i redditi esenti o soggetti alla ritenuta di acconto a titolo di imposta, con esclusione di quello relativo alla abitazione unica in proprietà;

rilevato che l'aliquota ridotta al 5 per mille vale anche per le pertinenze delle abitazioni principali nei termini disciplinati dall'art. 4 del richiamato regolamento I.C.I.;

ritenuto opportuno, inoltre di stabilire che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell'art. 6 del richiamato regolamento I.C.I. abitazioni concesse a parenti in uso gratuito, presentino all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione, comunicazione scritta contenente l'indicazione sia del grado di parentela che degli estremi catastali degli immobili oggetto della suddetta agevolazione al fine di consentire i dovuti controlli allo stesso ufficio tributi.

(Omissis).

03A05210-176

COMUNE DI GUDO VISCONTI

Il comune di GUDO VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Tipologia	Aliquota
Terreni agricoli	6,5 per mille
Aree fabbricabili	6,5 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale	6 per mille
Altri fabbricati	6 per mille

(Omissis).

03A05210-177

COMUNE DI INTROBIO

Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio e il 5 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

aree fabbricabili, 6,5 per mille;

terreni agricoli, esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *h*, decreto legislativo n. 504/1992.

abitazione principale, 4,5 per mille;

abitazioni in aggiunta alla principale, 6,5 per mille;

alloggi non locati, 6,5 per mille;

immobili diversi da abitazioni, 6,5 per mille;

fabbricati realizzati per la vendida e non venduti, 6,5 per mille;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, equiparata all'abitazione principale;

detrazione d'imposta per l'abitazione principale, € 103,29.

(Omissis).

03A05210-178

COMUNE DI INTROZZO

Il comune di INTROZZO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, omissis, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille a valere per l'anno 2003;

2. di determinare in € 130,00, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05210-179

COMUNE DI INVERIGO

Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura differenziata in relazione alla tipologia degli immobili:

abitazione principale, aliquota del 5,4 per mille;

unità immobiliari equiparate all'abitazione principale (art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, aliquota del 5,4 per mille;

tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni, aliquota del 6,6 per mille;

di confermare, per l'anno 2003, la detrazione unica per abitazione principale nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-180

COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE

Il comune di INVERNO e MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti;

2. di riconfermare altresì in € 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per il 2003.

(Omissis).

03A05210-181

COMUNE DI ISORELLA

Il comune di ISORELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura unica del 6 per mille.

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 104,00.

(Omissis).

03A05210-182

COMUNE DI IVREA

Il comune di IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 2003 - 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di riconfermare, anche per l'anno 2003, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari;

7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, ovvero posseduti in aggiunta a questa, e per gli alloggi non locati;

(Omissis).

di riconfermare, anche per l'anno 2003, le detrazioni per l'abitazione principale relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:

detrazione pari a € 139,44 per gli immobili di categoria A/3, A/4, A/5, A/6;

detrazione pari a € 118,78 per gli immobili che non appartengono alle categorie catastali su indicate.

(Omissis).

03A05210-183

COMUNE DI IZANO

Il comune di IZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di riconfermare, anche per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, così come determinato con atto di g.c. n. 278 del 20 dicembre 1995;

2. di dare atto che per la detrazione sulla prima casa di € 103,29 è confermata la detrazione di € 154,94 per le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a € 9.812,68, elevato a € 13.272,94, se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori € 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente.

(Omissis).

03A05210-184

COMUNE DI LANZADA

Il comune di LANZADA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

abitazione principale: 5 per mille;

altri immobili: 5,5 per mille;

detrazione abitazione principale: € 103,30.

(Omissis).

03A05210-185

COMUNE DI LATERZA

Il comune di LATERZA (provincia di Taranto) ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e per una sola pertinenza che sia iscritta all'U.T.E. nella categoria C2 (magazzini e locali deposito) o C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e che sia situata nello stesso stabile o comprensorio di immobile oppure, se distaccata, situata ad una distanza non superiore a m 100 dall'abitazione principale;

2. di stabilire in € 113,62 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, dando atto che:

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

la detrazione, quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

03A05210-186

COMUNE DI LATTARICO

Il comune di LATTARICO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, come determina con il presente atto, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) 6,5 per mille per le unità immobiliari diverse dalle precedenti e per le aree fabbricabili.

2. di determinare, come determina, in € 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale ove il contribuente risiede abitualmente ed ha la residenza anagrafica.

(Omissis).

03A05210-187

COMUNE DI LAURINO

Il comune di LAURINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota ordinaria del 6 per mille e con la seguente diversificazione:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sue pertinenze anche se disgiuntamente iscritte in catasto purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 5 per mille;

2. dare atto che la misura massima della detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55), è stata stabilita dal c.c. con atto n. 11 del 28 marzo 2001 in € 113,62 (L. 220.000), che viene confermata anche per l'anno 2003.

(Omissis).

03A05210-188

COMUNE DI LEINI

Il comune di LEINI (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 2003 - 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota agevolata del 6 per mille da applicare alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compresa una pertinenza, come previsto nel regolamento comunale in materia;

Aliquota ordinaria del 6.5 per mille da applicare a tutte le altre unità immobiliari esistenti sul territorio comunale;

(Omissis).

I criteri applicativi per la detrazione d'imposta sull'abitazione principale ai fini I.C.I. in misura superiore ai limiti minimi di legge che troveranno applicazione dall'anno 2003, applicando nella misura di € 154,94, la detrazione per le abitazioni principali relative alle categorie di soggetti in appresso individuale:

a) soggetti passivi aventi unità immobiliari, adibita ad abitazione principale, assistiti dal comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del Consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai servizi sociali;

b) soggetti passivi aventi unità immobiliari, adibita ad abitazione principale, titolari di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento le cui condizioni devono sussistere alla data del 1° gennaio 2003;

c) come per tutte le altre categorie di soggetti per l'anno 2003, la detrazione relativa all'abitazione principale sarà pari a € 103,30 di legge. La detrazione prevista per l'abitazione principale si applica, sino alla concorrenza del suo ammontare, anche alla pertinenza così come individuato al punto 2, art. 3-*bis* nonché, all'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 3-*ter* del regolamento comunale vigente.

Di dare atto che per tutte le altre categorie di soggetti, per l'anno 2003, la detrazione I.C.I. relativa all'abitazione principale sarà pari ad € 103,30 di legge.

Di prendere atto inoltre che questo Ente con deliberazione c.c. n. 4/02, con la rettifica del regolamento I.C.I. in vigore, ha previsto l'assimilazione della pertinenza all'abitazione principale (art. 3-*bis*) e l'estensione dell'aliquota stabilita per quest'ultima alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai familiari in linea retta in primo grado (art. 3-*ter*).

(Omissis).

03A05210-189

COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Il comune di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille ed applicare la detrazione per abitazione principale di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-190

COMUNE DI LEVONE

Il comune di LEVONE (provincia di Torino) ha adottato, il 1° febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di confermare la misura del 6 per mille per l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 da applicarsi per l'abitazione principale e la misura del 7 per mille per l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 da applicarsi a tutti gli altri immobili, approvate dalla G.C. con provvedimento n. 4 del 1° febbraio 2003;

3. di determinare e confermare in € 103,30 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.

(Omissis).

03A05210-191

COMUNE DI LIMANA

Il comune di LIMANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per abitazione principale 4 per mille;

2. di confermare per l'anno 2003 la seguente detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 129,00;

3. di considerare per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione, quali abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

le pertinenze dell' abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4. di considerare, per l'anno 2003, limitatamente all'applicazione dell'aliquota agevolata, quale abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-192

COMUNE DI LOAZZOLO

Il comune di LOAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con detrazione prima casa nella misura di legge, pari ad € 103,29.

(Omissis).

03A05210-193

COMUNE DI LODI

Il comune di LODI ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, tenuto conto delle preventivate esigenze del bilancio di previsione per l'esercizio 2003 ed al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso come espressamente stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 267/00, le aliquote I.C.I. relative all'anno 2003 e precisamente:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

b) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;

c) aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998 in applicazione di quanto disposto dall'art. 7-*bis* del vigente regolamento I.C.I.;

2. di estendere l'aliquota per l'abitazione principale del 5 per mille, in applicazione del vigente regolamento per l'applicazione I.C.I., a:

a) unità immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale nei limiti di cui all'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per l'applicazione I.C.I.;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) alloggi assegnati dalla Azienda lombarda di edilizia residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto;

d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) unità immobiliari concesse in uso gratuito (con l'esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;

f) unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

3. di fissare per le unità immobiliari concesse in locazione ai sensi della citata legge n. 431/1998 la detrazione d'imposta di € 77,47. Quanto precede in accoglimento dei contenuti dell'accordo siglato, ai sensi del-

l'art. 2 della legge n. 431/1998, tra amministrazione comunale e organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori a livello territoriale (deliberazione G.C. n. 442 del 31 agosto 1999);

4. di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nella misura di € 154,94, la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate punto 2) lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*). Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime.

(Omissis).

03A05210-194

COMUNE DI LOIANO

Il comune di LOIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 7 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 19 del Regolamento comunale): 6 per mille;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come propria abitazione principale: 6 per mille;

c) unità immobiliari che entro il 30 giungo dell'anno 2002 vengano locate da parte dei proprietari sulla base dell'accordo decentrato territoriale in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, previa accettazione, rispetto ed applicazione dell'accordo e degli allegati siglati in data 7 ottobre 1999 dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione: 4 per mille;

d) immobili di nuova costruzione invenduti fino al terzo anno dalla data di fine lavori: 4 per mille;

e) fabbricati non rientranti nei casi precedenti: 7 per mille;

f) aree fabbricabili: 7 per mille;

g) terreni agricoli: esenti (art. 15 legge n. 984/1977 e circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9);

2. di stabilire le seguenti detrazioni I.C.I. per l'anno 2003:

€ 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze, elevata ad € 154,94 per i contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap;

nuclei familiari con uno o più minorenni in affido;

famiglie con tre o più figli a carico;

famiglia mono-parentale (un solo genitore con figli a carico) con reddito annuo lordo inferiore ad € 18.075,99;

famiglia composta da soli anziani (abbiano compiuto 65 anni al 1° gennaio 2002, siano in possesso esclusivamente di un reddito derivante da pensione minima o sociale);

La maggiore detrazione di cui sopra spetta solo qualora:

nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre all'abitazione principale e massimo una pertinenza;

l'immobile in questione non sia stato concesso in locazione.

La maggiore detrazione di € 154.94 verrà applicata esclusivamente sull'importo dovuto relativamente all'abitazione principale e non anche a quello dovuto per le pertinenze.

Ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale, le condizioni che danno diritto alla maggior detrazione e gli stati di cui alle lettere *b)* e *c)* dovranno essere autocertificati da parte del contribuente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 entro il 31 dicembre 2003: se richiesta successivamente dal comune, la documentazione autocertificata dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione.

(Omissis).

03A05210-195

COMUNE DI LONGONE SABINO

Il comune di LONGONE SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie, applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, commi 1 e 2 così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 28 dicembre 1996, n. 662 mantenendo invariata la detrazione nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-196

COMUNE DI LUOGOSANO

Il comune di LUOGOSANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

immobili categoria D: 6,5 per mille;

abitazione principale (prima casa) 4 per mille;

abitazione in aggiunta a quella principale (seconda casa) 6 per mille.

Di stabilire che la detrazione dovuta per l'unità adibita a dimora abituale del soggetto passivo, viene fissata nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-197

COMUNE DI LURAGO MARINONE

Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

I) di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura dei 5 per mille;

II) di fissare la detrazione per l'imposta I.C.I., per l'abitazione principale € 103,29 (L. 200.000) e in di € 180,76 (L. 350.000) a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1*a*) reddito complessivo lordo di importo non superiore a € 13.427,88 (L. 26.000.000) annui. L'ammontare del reddito va riferito al 2002 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

L'unità immobiliare abitata dei nuclei di cui al punto 1*a*) deve essere l'unica di proprietà al 1° gennaio 2002, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcun'altra unità immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili;

III) di fissare, altresì, la detrazione in € 206,58 (L. 400.000 a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

L'unità immobiliare per i soggetti di cui al punto III) deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprietà o di usufrutto e non deve essere locata;

I soggetti interessati di cui ai punto II) per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare dei reddito lordo percepito nell'anno 2002;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto 1*a*);

i soggetti interessati di cui ai punto II) o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:

documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi;

dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla non locazione dell'immobile posseduto a titolo di proprietà od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione;

di interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2003 all'ufficio tributi del comune, via Castello, 2, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2003 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente;

IV) di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile; A/7 - Abitazioni in villini;

A/8 - Abitazioni in ville; A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

V) di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;

1) che detta aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonché la denuncia di inizio lavori.

(Omissis).

03A05210-198

COMUNE DI LUVINATE

Il comune di LUVINATE (provincia di Varese) ha adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ridotta del 5 per mille applicabile sulla prima casa e del 6,5 per mille in tutti gli altri casi;

detrazione sulla prima casa nella misura ordinaria di € 103,29 rapportata ai mesi del possesso nell'anno.

Sono previste le seguenti agevolazioni per tutti quei cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

persone sole, con reddito ISEE entro € 6.300,00 con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che abbia un valore catastale entro la soglia di 271,00 ai fini I.C.I. viene elevata la detrazione d'imposta ad € 125,00; gli stessi sono tenuti a consegnare presso gli uffici comunali la copia del versamento I.C.I. effettuato a saldo corredata dai documenti comprovanti il diritto al beneficio pena il mancato riconoscimento dello stesso.

(Omissis).

03A05210-199

COMUNE DI MAENZA

Il comune di MAENZA (provincia di Latina) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di variare le aliquote I.C.I. dell'esercizio 2003 in diminuzione per le abitazioni principali e pertinenze da 5,5 per mille a 5,2 per mille e in aumento per aree fabbricabili e seconde case da 6,5 a 6,7 per mille;

2. dare atto che per le abitazioni principali opera la detrazione di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-200

COMUNE DI MAGNAGO

Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (vengono considerate pertinenze solo i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria «C6»);

5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;

2. di concedere, per l'anno 2003, l'aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da € 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, dai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 1.930,00 più € 910,00 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 11.930,00 più € 910,00 per ogni persona a carico;

c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 11.930,00 più € 910,00 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.930,00 più € 910,00 per ogni persona a carico;

e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidità civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da € 910,00 a € 1.420,00;

f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione, da € 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, le unità immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/6 - A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra.

Il beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari. Non sono considerate altre unità immobiliari il box o il posto macchina, quindi i fabbricati classificati nella categoria «06», di proprietà del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi.

(Omissis).

03A05210-201

COMUNE DI MAIRANO

Il comune di MAIRANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 4,5 per mille per la prima casa e l'aliquota del 6,5 per mille per i restanti immobili;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. per l'anno 2003 pari a € 103,29.

(Omissis).

03A05210-202

COMUNE DI MALLARE

Il comune di MALLARE (provincia di Savona) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nelle misure sottoindicate:

6 per mille aliquota ordinaria;

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con una detrazione di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-203

COMUNE DI MALTIGNANO

Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. al 5,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2. al 7 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti i terreni qualsiasi destinazione urbanistica.

(Omissis).

03A05210-204

COMUNE DI MANDANICI

Il comune di MANDANICI (provincia di Messina) ha adottato, il 19 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

determinare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota dovuta quale imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ricadenti sul territorio comunale;

determinare in € 103,29 la detrazione spettante rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05210-205

COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

Il comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (provincia di Padova) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. applicate per l'anno 2002 e che di seguito si riportano:

aliquota ordinaria 6 per mille;

4,7 per mille per le abitazioni principali e per una pertinenza ad uso dell'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito e parenti in linea collaterale di primo grado;

6 per mille per le abitazioni secondarie locate e non locate;

6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili, negozi e pertinenze;

detrazione unica nella misura di € 103,29 esclusivamente per le abitazioni principali elevabile a € 154,94 per nuclei familiari aventi a carico persona disabile con un grado di invalidità del 75% e con reddito familiare non superiore a € 15.493,71 determinato in conformità del regolamento comunale di introduzione del riccometro.

(Omissis).

03A05210-206

COMUNE DI MEL

Il comune di MEL (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

2. di considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado di parentela purché adibite ad abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione all'ufficio tributi di una dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà attestante il possesso delle condizioni anzidette;

3. di stabilire la detrazione nell'importo di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-207

COMUNE DI MELEGNANO

Il comune di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di aumentare, *(omissis)*, fino alla misura del 7 per mille l'aliquota per l'anno 2003 e di prevedere la misura per i seguenti casi di aliquota differenziata, sempre per l'anno 2003:

a) 6,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune (art. 4 d.l. n. 437/1996);

b) 7 per mille per gli alloggi con locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati);

c) 4 per mille per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale in base a contratti di locazione definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998);

d) 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4 legge n. 431/1998);

e) mantenere nel limite di legge di € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A05210-208

COMUNE DI MELZO

Il comune di MELZO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari cedute in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed un box di pertinenza;

aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari (diverse dall'abitazione principale e del box di pertinenza), per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli;

aliquota del 9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

detrazione di € 191,00 per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-209

COMUNE DI MIRADOLO TERME

Il comune di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno d'imposta 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ubicati nel comune di Miradolo Terme:

aliquota unica 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: euro 103,29;

sono confermati trattamenti di maggior favore verso i contribuenti che in base alla deliberazione 28 febbraio 2002 n. 3.

(Omissis).

03A05210-210

COMUNE DI MOLINA DI LEDRO

Il comune di MOLINA di LEDRO (provincia di Trento) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per le ragioni illustrate in premessa, per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di fissare, per le ragioni illustrate in premessa, per l'anno 2003 per € 350,00 - la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05210-211

COMUNE DI MOLINARA

Il comune di MOLINARA (provincia di Benevento) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modiflcazioni ed integrazioni, per l'anno d'imposta 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille ed in € 103,30 di detrazione per la prima casa.

(Omissis).

03A05210-212

COMUNE DI MONDOLFO

Il comune di MONDOLFO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

A) aliquota ridotta del 5 per mille:

A/1 - in favore delle persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarménte assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari per le unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza risultanti anagraficamente;

A/2 - per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ultrassessantacinquenni o da soggetti disabili, riconosciuti dalla competente autorità sanitaria, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

A/3 - per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado che la utilizzano come abitazione principale.

Nella fattispecie di cui ai precedenti punti A/1 e A/2 viene anche riconosciuta la detrazione d'imposta di € 103,29 (L. 200.000), nei termini indicati dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;

B) aliquota ordinaria del 7 per mille:

B/1 - applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nei punti A) e C);

C) aliquota del 4 per mille:

C/1 - a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'agevolazione prevista al punto C/1 viene concessa previa comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione che dovrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I.;

D) di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è elevata ad € 154,94 per i soggetti in possesso dei requisiti ed in presenza delle condizioni indicate nell'art. 9 del Regolamento I.C.I.

(Omissis).

03A05210-213

COMUNE DI MONEGLIA

Il comune di MONEGLIA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2002 con effetto dal 1 gennaio e quindi:

1) di stabilire la maggiore detrazione per l'abitazione principale. di residenza del contribuente ai sensi del vigente regolamento anagrafico, ed ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili, come intesa ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, modificato dal comma 3, articolo 58 del d.lgs. 446/1997, per l'anno 2003 in € 191,09;

2) approvare l'aliquota ordinaria per l'anno 2003 nella misura del 5,4 per mille;

3) approvare un'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nell'immobile ai sensi del vigente Regolamento anagrafico, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ed ai sensi del comma 56, art. 3 legge n. 662/1996, estendere tale aliquota ridotta, per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tali unità immobiliari è altresì concessa la maggiore detrazione di € 191,09;

4) per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, viene applicata l'aliquota ridotta del 4 per mille come per l'abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2003 di tale aliquota agevolata sono:

il requisito della residenza da parte del parente ascendente o discendente nell'immobile oggetto di tassazione con applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal registro anagrafico della popolazione residente;

la presentazione della comunicazione, come indicato all'art. 4 comma 1 del Regolamento comunale I.C.I. In assenza di comunicazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.

5) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge o il contratto obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di lavoro o di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, da familiari del possessore o nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo componente l'abitazione non risulti locata, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale, e la maggiore detrazione.

6) per l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto residente in tale abitazione, viene applicata l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2003 di tale aliquota agevolata sono:

il requisito della residenza da parte del conduttore dell'immobile oggetto di tassazione con applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal registro anagrafico della popolazione residente;

la presentazione di documentazione come prevista dall'art. 4 punto 40 del vigente Regolamento comunale I.C.I. In assenza di presentazione di tale documentazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.

Per i contratti con decorrenza precedente all'anno 2003 e per i quali tale comunicazione è già stata presentata all'ufficio tributi comunale, non occorre ulteriore documentazione, per il periodo di valenza del contratto medesimo.

7) di approvare per immobili diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali B - C - D, l'aliquota del 4,4 per mille.

(Omissis).

03A05210-214

COMUNE DI MONSELICE

Il comune di MONSELICE (provincia di Padova) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) aliquola ordinaria del 6,4 per mille:

da applicare alle unità immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nei successivi punti *b)* e *c)* incluse le aree fabbricabili;

b) aliquota ridotta dei 4,9 per mille;

da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, agli assegnatari degli alloggi dell'azienda territoriale edilizia residenziale ed ai soggetti passivi anziani o disabili in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e comunque, non abitata; alle unità immobili pertinenziali l'abitazione principale;

c) aliquola del 7 per mille:

da applicare alle unità immobiliari sfitte.

2. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti detrazioni dell'imposta:

detrazioni (solo per l'abitazione principale):

ordinaria: € 130,00.

maggiore: € 186,00 nei casi ove ricorrano contemporaneamente le sotto indicate condizioni:

A) nucleo familiare con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni; 2) nucleo familiare composto da sei o più componenti; 3) nucleo familiare con almeno un componente di 70 anni o più; 4) nucleo familiare con uno o più soggetti disabili con invalidità almeno del 66,7 per cento. I requisiti indicati debbono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2003.

B) condizioni di reddito del nucleo familiare:

per un componente € 7.841,00; per 2 componenti € 15.682,00; per 3 componenti € 23.523,00; per 4 componenti € 31.364,00; per 5 componenti € 39.205,00; per ulteriori componenti aggiungere € 2.100,00 per ogni persona in più. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito sopra indicato, si detraggono € 2.583,00 per ciascun lavoratore autonomo. Al reddito lordo pro-capite - imponibile IRPEF - dei componenti il nucleo familiare debbono essere conteggiate eventuali rendite finanziarie Bot, Cct, dividendi azionari, ecc.

Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 2002.

Il beneficio della maggiore detrazione è subordinata alla condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano - alla data del 1 gennaio 2003 - alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - cantina, garage, box.

Ulteriore detrazione: € 258,00.

La detrazione verrà elevata a € 258,00 nel caso in cui il nucleo familiare - con la presenza di almeno un componente di 70 anni o più, proprietario dell'unico immobile occupato alla data del 1 gennaio 2003 sul territorio nazionale e all'estero - non superi il reddito determinato dal valore della pensione minima INPS, riferita all'anno 2003 tenendo conto dei dati indicati nella tabella di seguito riportata:

per un componente: € 5.228,00;

per due componenti: € 7..841,00;

per tre componenti: € 9.410,00;

per quattro componenti: € 10.978,00;

per cinque componenti: € 12.546,00;

per sei componenti. € 14.114,00.

(Omissis).

03A05210-215

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Il comune di MONSUMMANO TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 2003 le aliquote e la detrazione, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), già stabilite con deliberazione giunta comunale n. 10 del 6 febbraio 2002, che sono le seguenti:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

b) unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non locate, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;

c) immobili diversi da quelli di cui alle lettere precedenti: 7 per mille.

Detrazione per abitazione principale € 103,29.

2. precisare inoltre che ai soli fini dell'aliquota sono considerate abitazioni principali:

una pertinenza della stessa;

unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliare posseduta nel comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata;

gli alloggi locati con contratti stipulati in base all'accordo territoriale sulle locazioni abitative ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

gli alloggi locati con contratto regolarmente registrato, utilizzate come abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-216

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Il comune di MONTALTO delle MARCHE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica per i fabbricati e nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 504.

(Omissis).

03A05210-217

COMUNE DI MONTAQUILA

Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella seguente misura:

abitazione principale:

aliquota 4,5 per mille - detrazione: € 103,29;

altri fabbricati ed aree fabbricabili:

aliquota: 5,5 per mille.

(Omissis).

03A05210-218

COMUNE DI MONTE RINALDO

Il comune di MONTE RINALDO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

I) unità immobiliare adibita ad abitazione principale - 5,5, per mille;

II) alloggio non locato, così come definito dall'art. 7, comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. - 6 per mille;

III) residenza secondaria o seconda casa così come definitiva dall'art. 7, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. - 6,2 per mille;

La detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-219

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Il comune di MONTEFORTE CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, è determinata nella misura unicà del 6 per mille;

2. per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta dovuta per l'unità medesima pari ad € 103,29 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.

(Omissis).

03A05210-220

COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO

Il comune di MONTEMAGGIORE al METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per le motivazioni di cui in premessa per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

5 per mille relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili;

6 per mille per tutti gli altri immobili e soggetti passivi;

7 per mille per le abitazioni tenute a disposizione;

2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 103,29;

3. di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre 65 anni di età alla data del 31 dicembre 2002, con reddito complessivo annuo non superiore a € 5.681,03 la detrazione di € 154,94 anziché di € 103,29 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purché proprietario di una unica unita' immobiliare in tutto il territorio nazionale;

4. di dare atto che per usufruire delle agevolazioni inerenti le aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai sensi del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 9 del 24 febbraio 1999.

(Omissis).

03A05210-221

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Il comune di MONTERIGGIONI (provincia di Siena) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare - per l'anno 2003 - le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 4 per mille:

a1) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

a2) per gli alloggi concessi dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) ed affini entro il 1 grado (suoceri, generi, nuore, patrigno, matrigna, figliastri), a condizione che il parente od affine lo utilizzi come abitazione principale e sulla quale lo stesso vi abbia residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora, I soggetti che si trovino in tale fattispecie devono trasmettere - entro il termine di scadenza del versamento a saldo I.C.I. - apposite dichiarazione e documentazione da cui risultino i dati catastali dell'immobile oggetto di concessione gratuita e l'indicazione dei soggetti interessati. Non spetta la detrazione per abitazione principale dei residenti;

b) 7 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, nonché per quelle tenute a disposizione in aggiunta all'abitazione principale;

c) 5,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

2. di considerare per l'anno 2003 - ai sensi di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. di approvare, per l'anno 2003, la seguente agevolazione:

detrazione per abitazione principale € 154,94 - e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta - nei seguenti casi:

pensionato di età non inferiore a 65 anni - alla data del 1° gennaio 2003, titolare di pensione sociale o al minimo;

portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dall'U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, che si trovino in una delle suddette situazioni alla data del 1 gennaio 2003;

disoccupato capo famiglia per il quale la situazione di disoccupazione si sia protratta per tutto l'anno 2002.

Per usufruire della maggiore detrazione occorre, altresì, tener presente:

a) il soggetto passivo deve avere la residenza anagrafica nel Comune, ad eccezione degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente;

b) il soggetto passivo deve far parte di un nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia), i cui componenti abbiano posseduto complessivamente, nell'anno 2002, un reddito non superiore ad Euro 10.209,94, indipendentemente dal numero dei componenti stessi; l'anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, verrà considerato come unico componente del nucleo familiare;

c) ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo I.C.I. per immobili diversi da quello oggetto della maggiore detrazione e relative pertinenze;

d) l'immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 ad A/6).

Da considerare che:

per la determinazione del reddito annuo di cui al punto b), non va considerato il reddito dell'immobile oggetto della maggiore detrazione e relative pertinenze;

il possesso dei requisiti suddetti deve essere dimostrato nelle modalità previste dalla legge, entro il termine di scadenza del versamento a saldo I.C.I.

4. di approvare, per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 103,29.

5. di stabilire che per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della legge n. 431/1998), verrà concesso - a richiesta dell'interessato da presentare entro il mese di gennaio 2004, previo accertamento d'ufficio della rispondenza del contratto alle norme di legge e dell'accordo provinciale in materia - un rimborso pari alla differenza delle aliquote d'imposta (5,5 per mille - 4 per mille) e comunque non superiore ad € 154,94.

(Omissis).

03A05210-222

COMUNE DI MONTEROSI

Il comune di MONTEROSI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 settembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di dover confermare l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa come stabilito nell'anno 2002.

(Omissis).

03A05210-224

COMUNE DI MONZA

Il comune di MONZA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 novembre 2002 - 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) l'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 7 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c) e d);

b) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 5 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Monza per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze così come definite dall'articolo 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili vigente al 1° gennaio 2003;

c) l'aliquota ridotta, da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 5 per mille per le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili vigente al 1° gennaio 2003;

d) l'aliquota maggiorata da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà dell' 8 per mille per tutti gli immobili per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

e) La detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sarà di € 125,00, salvo i casi previsti con apposito provvedimento.

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza

Delibera

Con separata votazione ed all'unanimità dei presenti

(Omissis)

1. di aumentare a € 258,00 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2003 subordinandone la concessione all'applicazione dei seguenti criteri:

A - Limiti di reddito

B - Possesso beni immobili

C - Inabilità

A. Reddito:

Il reddito da considerare è quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 2003 (dichiarazione dei redditi anno 2003)

Componenti nucleo familiare	Reddito annuo determinato come sopra Euro
Una persona	10.000,00
Due persone	14.000,00
Tre persone	15.000,00
Quattro persone	16.600,00
Cinque persone	19.200,00
Sei persone	21.700,00
oltre le sei persone	24.300,00

B. Possesso beni immobili:

Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

abitazione principale classificata nelle categorie:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile;

A/8 - Abitazioni in ville;

A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

altri immobili siti su tutto il territorio nazionale a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione.

C. Inabilità:

il richiedente l'agevolazione deve avere un grado di inabilità pari o superiore al 70%.

2. I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno:

possedere i requisiti previsti dalle lettere A e B

ovvero possedere i requisiti previsti dalla lettera C e B

inviare apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4 L. n. 15/1968 e successive modifiche e integrazioni tramite raccomandata oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune di Monza, entro l'anno di competenza del tributo.

Presso il settore tributi sarà a disposizione un modello di domanda autocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati.

I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione richiesta.

L'Amministrazione peraltro si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge.

(Omissis).

03A05210-225

COMUNE DI MORICONE

Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. 2003 nella misura del 7 per mille in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dare atto che la conferma dell'aliquota I.C.I. al 7 per mille si rileva indispensabile ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione e della sua rispondenza ai principi stabiliti dell'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(Omissis).

03A05210-226

COMUNE DI MOROZZO

Il comune di MOROZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 è fissata nella misura unica del 6 per mille;

2. riguardo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale la detrazione è fissata in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-227

COMUNE DI MORTERONE

Il comune di MORTERONE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

di determinare, in base all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito con l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali;

di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito con l'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-223

COMUNE DI MOSCHIANO

Il comune di MOSCHIANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. come di seguito indicata:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali da persone fisiche,soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune di Moschiano 6 per mille, di fissare, altresì, la riduzione in € 103,29 la detrazione per prima casa;

b) immobili posseduti oltre l'abitazione principale e locali commerciali 7 per mille;

c) immobili diversi dalle abitazioni 7 per mille.

di dare atto,che ai sensi dell'art. 18 della legge n. 388/2000,che ha sostituito l'art. 10 del decreto legislativo n. 504/92, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso deve essere effettuata in due rate entrambe pari al 50% dell'imposta dovuta rispettivamente entro il 30 giugno e dal primo al venti dicembre.

(Omissis).

03A05210-228

COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

Il comune di MOSCIANO S. ANGELO (provincia di Teramo) ha adottato, il 1° marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Gli immobili di categoria catastale «D» 6 per mille;

Tutti gli altri immobili 5 per mille;

Detrazione per abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A05210-229

COMUNE DI MUSEI

Il comune di MUSEI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) altre unità immobiliari;

c) terreni agricoli;

d) aree edificabili.

2. di determinare, altresì, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in € 106,00.

(Omissis).

03A05210-230

COMUNE DI NIBBIOLA

Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

unità immobiliare adibita ad abitazione principale - 5 per mille;

altre unità immobiliari - 5,8 per mille;

terreni agricoli - 5 per mille;

aree edificabili - 6 per mille.

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A-05210-231

COMUNE DI ODALENGO PICCOLO

Il comune di ODALENGO PICCOLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille della prima casa d'abitazione con un aumento della detrazione prevista dalla legge da € 103,29 ad € 129,00 nella misura del 6 per mille per i restanti fabbricati.

(Omissis).

03A-05210-232

COMUNE DI ORIGGIO

Il comune di ORIGGIO (provincia di Varese) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. riconfermare, anche per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni (in euro) dell'imposta comunale sugli immobili stabilite con propria deliberazione n. 16 del 26 marzo 1999:

aliquota ordinaria 7 per mille;

per le unità immobiliari di proprietà direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le pertinenze - cantina, box, ecc. - delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, l'aliquota predetta è ridotta al 4 per mille;

sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza riconoscimento della detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un rapporto di parentela del primo grado (figli - genitori), a condizione che ciò risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche;

sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione, le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado;

per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione, l'aliquota predetta è ridotta al 5 per mille;

per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l'aliquota è ridotta al 3,5 per mille;

l'aliquota è ridotta al 2 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come risultante dagli atti esistenti in comune, nei confronti dei proprietari che eseguano:

1) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

2) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto;

3) interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

4) interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quando costituiscono unità immobiliari autonome.

la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, è fissata come segue:

per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 € 186,00;

per la categoria catastale A7 euro 155,00;

per le categorie catastali A1, A8 ed A9 € 103,00.

(Omissis).

03A05210-233

COMUNE DI OVINDOLI

Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di aumentare per l'anno 2003 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dal 5 per mille al 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per abitazione principale pari ad euro 129,11 per l'anno 2003.

(Omissis).

03A05210-234

COMUNE DI PALMI

Il comune di PALMI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

per la prima casa dei residenti 6 per mille;

per tutti gli altri immobili e per le seconde case 7 per mille;

terreni ed aree fabbricabili 7 per mille.

La detrazione sulla prima casa dei residenti resta confermata nella misura di € 104,00;

viene confermata (come previsto dal regolamento I.C.I., adottato dal Consiglio comunale con atto n. 21, del 29 marzo 1999, già trasmesso al Ministero) l'esenzione per anni due di imposizione decorrente dalla data del rilascio di apposita autorizzazione, con accertamento dei lavori eseguiti entro quattro mesi, per coloro i quali restaurano intere facciate di immobili siti nel centro urbano (zone omogenee A e B) fino alla concorrenza del minore gettito annuo per il comune di € 25.822,84;

per la selezione delle domande vale l'ordine cronologico risultante dalla registrazione al protocollo generale del comune della relativa domanda;

l'esenzione può essere concessa una sola volta ogni dieci anni;

oltre a quanto espressamente previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, si considera altresì abitazione principale la pertinenza (box, cantina, soffitta, ecc., o le pertinenze, se più di una);

abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che a seguito di ricovero hanno acquistato la residenza in istituti, a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

03A05210-235

COMUNE DI PANCALIERI

Il comune di PANCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare e confermare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. e in € 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione per la abitazione principale, usufruibile anche sulle pertinenze per la parte che eccede rispetto all'imposta dovuta per l'abitazione principale (ove sussista un'eccedenza).

(Omissis).

03A05210-236

COMUNE DI PARGHELIA

Il comune di PARGHELIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003, confermando le aliquote precedenti così come segue:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: sei virgola cinque per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 6,5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6,5 per mille;

5.2) cooperative sociali di cui alle legge 8 novembre 19991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6,5 per mille;

5.3) .... ;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 6,5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6,5 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6,5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 6,5 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;

8) aliquota agevolata speciale del 6,5 per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

9) aliquota speciale del 6,5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

II. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

03A05210-237

COMUNE DI PELLIO INTELVI

Il comune di PELLIO INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica per tutte le unità immobiliari, nella misura del 5 per mille.

di fissare la misura della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 150,00.

(Omissis).

03A05210-238

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari a uso di abitazione dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel Comune: 5,5 per mille.

2. di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è, inoltre, stabilito che l'importo di euro 103,29 di cui sopra sia elevato a € 113,62. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

03A05210-239

COMUNE DI PETRONÀ

Il comune di PETRONÀ (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

stabilire per l'anno 2003 l'aliquota unica I.C.I., valevole per tutto il territorio comunale nella misura del 6,8 per mille, per ogni tipo d'abitazione;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge n. 662/1996;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto passivo, si detraggono fino alla concorrente del suo ammontare € 103,29 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge.

(Omissis).

03A05210-240

COMUNE DI PEVERAGNO

Il comune di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. attualmente fissata nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione d'imposta di € 118,78 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05210-241

COMUNE DI PIAGGE

Il comune di PIAGGE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA PER MILLE	DETRAZIONE EURO
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni	6,5	
Alloggio anagraficamente occupato dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa	5,5	€ 103,29 (200.000)
Alloggio non locato di anziani e disabili residenti in case di ricovero	5,5	€ 103,29 (200.000)
Alloggio di proprietà o in usufrutto, non locata, di cittadini non residenti in Italia	5,5	€ 103,29 (200.000)
Alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2 grado (autocertificazione entro 30 giugno anno successivo a quello di avvenuta concessione	5,5	€ 103,29 (200.000)
Alloggi di proprietà di persone fisiche locati con contratto registrato autocertificazione entro 30 giugno anno successivo a quello locato	5,5	
Alloggi non locati	6,5	
Pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte al catasto, purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare	5,5	
Pertinenze non costituenti parti integranti dell'abitazione principale	6,5	

(Omissis).

03A05210-242

COMUNE DI PIANEZZA

Il comune di PIANEZZA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2003 e il 20 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale suggli immobili ad eccezione:

2) degli alloggi non locati per l'aliquota viene fissata al 7 per mille.

3) delle unità immobiliari inagibili o inabitabili a seguito di intervento di recupero edilizio l'aliquota viene determinata in ragione del 3 per mille, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità dell'immobile.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità dovrà essere provato nei modi previsti dall'art. 5 del regolamento per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili.

L'aliquota di cui sopra è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

4. confermare per l'anno 2003, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali in € 129,11. Nel caso l'imposta annua sia inferiore alla detrazione è possibile estenderla alle eventuali pertinenze dell'immobile tassabile.

(Omissis).

03A05210-243

COMUNE DI PIEGARO

Il comune di PIEGARO (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare le tariffe relative ai tributi comunali come appresso specificato:

I.C.I.: nella misura e con le detrazioni di imposta già determinate per l'anno 2002 con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 22 novembre 2001;

del 6 per mille: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze come definite dell'art. 817 c.c., nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente;

del 6 per mille: per immobili destinati ad attività produttive;

del 6 per mille: per terreni edificabili;

del 6,5 per mille: per le altre unità immobiliari, possedute dal contribuente in aggiunta all'abitazione principale;

detrazione di imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 119,30.

(Omissis).

03A05210-244

COMUNE DI PIETRAROJA

Il comune di PIETRAROJA (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune viene fissata nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

03A05210-245

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Il comune di PIEVE DI CENTO (provincia di Bologna) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:

a) 6,5 per mille aliquota ordinaria;

b) 5,8 per mille aliquota abitazione principale e relativa pertinenza;

c) 6,5 per mille aliquota immobili diversi dalle abitazioni;

d) 7 per mille gli alloggi non locati «seconda casa» (riferimento art. 6 del regolamento) l'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;

e) 6,5 per mille per abitazioni inagibili e inabitabili;

f) 6,5 per mille aliquota fabbricati realizzati per la vendita;

g) 4 per mille per gli alloggi ceduti in locazione a canone concordato;

h) 4 per mille aliquota sugli alloggi di proprietà dell'imprenditore persona fisica o impresa con personalità giuridica concessi in affitto a propri dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato residenti a Pieve di Cento o che a Pieve di Cento abbiano trasferito la loro residenza;

i) 4,5 per mille su:

aree industro-artigianali classificate nel piano regolatore come D8 (D8.1, D8.2, D8.3, D8.4) dalla data di inizio lavori delle opere di urbanizzazione per un periodo di cinque anni;

per tutti i fabbricati realizzati nelle zone di espansione di cui sopra (D8.1, D8.2, D8.3, D8.4 con esclusione delle unità immobiliari ad uso abitativo) a partire dalla data di fine lavori dei fabbricati stessi, per un periodo di cinque anni;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in € 104,00;

3. di aumentare la detrazione per abitazione principale nei termini che seguono:

fino a € 130,00 in caso di pensionato, unico componente il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo;

fino a € 130,00 in caso di pensionati, comproprietari, unici componenti il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo procapite;

fino a € 181,00 in caso di coppia di coniugi conviventi il cui reddito pro-capite imponibile non sia superiore a € 8.263,31, aventi un figlio con età inferiore a 18 anni al 1° gennaio 2003, che presenti gravi forme di handicap ai sensi della legge n. 18/1980;

fino a € 181,00 in caso di pensionato unico componente il nucleo familiare, ricoverato in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che il titolare non possieda ulteriori immobili);

fino a € 181,00 in caso di coppia di coniugi conviventi unici componenti il nucleo familiare con reddito pro-capite non superiore all'importo minimo di pensione, entrambi ricoverati in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che i titolari non possiedano altri immobili);

4. di dare atto che:

i contribuenti interessati alla riduzione per le abitazioni inagibili o inabitabili, ai sensi dei comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14;

i contribuenti interessati all'applicazione delle ulteriori detrazioni per abitazione principale come sopra specificate dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno di riferimento;

nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A05210-46

COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1° gennaio 2003:

aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

aliquota ridotta, nella misura dei 5 per mille per l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonchè per gli altri immobili in premessa elencati.

I. aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè relative pertinenze (box C6): 5 per mille;

II. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

III. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

IV. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stesse posseduti nel comune: 7 per mille;

V. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

VI. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VII. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 258,23.

(Omissis).

03A05210-47

COMUNE DI PIGRA

Il comune di PIGRA (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, fissando per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura così come segue:

abitazione principale 5 per mille;

tutti gli altri immobili 6 per mille.

2. di applicare la sola detrazione d'imposta di € 103,30 in ragione annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05210-248

COMUNE DI PINO TORINESE

Il comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

detrazione abitazione principale: € 119,00;

aliquota ordinaria altri immobili: 5,8 per mille.

(Omissis).

03A05210-249

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA

Il comune di PIOBESI d'ALBA (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura prevista per legge, pari ad € 103,29;

2. di prendere atto della determinazione dell'aliquota, anno 2003, nella misura unica del 5 per mille fissata dalla Giunta comunale con atto deliberativo n. 74/19.12.2002, dando atto che così viene consentito il pareggio del bilancio di previsione 2003.

(Omissis).

03A05210-250

COMUNE DI PIOVERA

Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota unica: 6 per mille;

riduzioni d'imposta: nessuna;

detrazione unica: € 103,29 (pari a L. 200.000) per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

03A05210-251

COMUNE DI POLESELLA

Il comune di POLESELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota nella misura unica del 5,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

03A05210-252

COMUNE DI POLLONE

Il comune di POLLONE (provincia di Biella) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nella seguente misura:

immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 6 per mille;

immobili adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze: 5,5 per mille;

abitazioni non locate: 7 per mille;

ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze: 6 per mille;

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta è quella stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-253

COMUNE DI POPPI

Il comune di POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2003:

a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito di durata non inferiore ai dodici mesi nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti;

b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati;

confermando così le tariffe già in vigore per l'anno 2002 così come approvate dalla deliberazione di codice civile n. 29 del 12 febbraio 2002;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si è verificata;

3. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1 e nella definizione della detrazione di cui al capo 2 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

(Omissis).

03A05210-254

COMUNE DI PORTE

Il comune di PORTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. sugli immobili prime case;

aliquota nella misura del 6,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. sugli altri immobili;

di stabilire la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in € 154,94.

(Omissis).

03A05210-255

COMUNE DI PRASO

Il comune di PRASO (provincia di Trento) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003, *(omissis)* la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. - di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, in € 130,00.

(Omissis).

03A05210-256

COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

Il comune di PRATA d'ANSIDONIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.

(Omissis).

03A05210-257

COMUNE DI PRESEZZO

Il comune di PRESEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2003, la seguente aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

aliquota ridotta per:

abitazione principale (unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usofrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente) e relative pertinenze: 5 per mille;

abitazioni concesse in uso gratuito tra parenti o affini entro il secondo grado a seguito di autocertificazione del concedente: 5 per mille;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usofrutto da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5 per mille;

detrazione per abitazione principale € 140.00;

aliquota ordinaria per:

altri fabbricati; alloggi liberi non locati; aree fabbricabili; terreni agricoli: 7 per mille.

(Omissis).

03A05210-258

COMUNE DI PULFERO

Il comune di PULFERO (provincia di Udine) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per abitazione principale ed unità immobiliari equiparate: 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale ed unità equiparate: € 104,00;

esenzione totale per i terreni agricoli.

(Omissis).

03A05210-259

COMUNE DI QUILIANO

Il comune di QUILIANO (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

5,3 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

4 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti individuati dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire di tale aliquota l'interessato deve presentare all'ufficio casa del comune un'autocertificazione redatta su apposito modulo nella quale si attesti l'esistenza delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'aliquota agevolata ed il beneficio decorre dal mese successivo a quello dell'inoltro della comunicazione. Dovrà essere altresì comunicato con le stesse modalità il venir meno delle condizioni autocertificate;

9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione e per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1° gennaio 2003.

Non vengono considerati «immobili non locati» gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l'aliquota ordinaria del 7 per mille.

Inoltre il soggetto passivo non deve applicare tale aliquota maggiorata del 9 per mille nel caso in cui nell'immobile abbiano la residenza parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo. In tal caso si applicherà l'aliquota ridotta per l'abitazione principale (se vi risiedono parenti entro il primo grado in linea retta come prevede il regolamento comunale I.C.I.) ovvero l'aliquota ordinaria del 7 per mille (per gli altri gradi di parentela e d'affinità);

7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili;

di confermare in € 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8. comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A05210-260

COMUNE DI RAVELLO

Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 7 per mille.

2. Nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 4 del regolamento comunale sono previste le seguenti aliquote differenziate, detrazioni ed agevolazioni:

1) abitazione principale e pertinenze delle abitazioni principali, art. 4, comma 1 del regolamento I.C.I.: *a)* aliquota 4,5 per mille, *b)* detrazione € 103,29 (L. 200.000);

2) abitazione principale occupate da disabili con grado di invalidità pari al 100%: *a)* aliquota 4,5 per mille, *b)* detrazione di € 154,94 (L. 300.000);

3) abitazione principale occupate da un nucleo familiare composto solo da anziani oltre i 70 anni, con reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a € 10.329,14 (L. 20.000.000 per nucleo): *a)* aliquota 4,5 per mille, *b)* detrazione di € 154,94 (L. 300.000);

4) case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, art. 4, comma 4, del regolamento I.C.I.: *a)* aliquota 7 per mille, *b)* detrazione € 103,29 (L. 200.000);

5) case date in locazione a persone che vi risiedono, art. 4, comma 5 del regolamento I.C.I.: *a)* aliquota 7 per mille, *b)* detrazione € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

03A05210-261

COMUNE DI REGGIOLO

Il comune di REGGIOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6,3 per mille;

2. di determinare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, ed alle pertinenze. indicate rispettivamente negli articoli. 16 e 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

3. di determinare altresì per l'anno 2003 nelle misure del 7 per mille l'aliquota da applicarsi agli alloggi non locati;

4. di approvare altresì l'aumento della detrazione da euro 103,29 a euro 154,94 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

1 - Pensionati

a) l'appartamento, al 1° gennaio 2003 deve essere abitato e l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione con un immobile classificato nella categoria catastale C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e con un immobile di categoria C6 o C7 destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.

b) di essere in condizione non lavorativa, con un reddito annuo da pensione, riferito all'anno 2002, non superiore a euro 9.473,73 lordi nel caso di famiglia anagrafica costituita da un'unica persona, elevato a euro 15.603,79 nel caso di famiglia, nella definizione prevista dal regolamento anagrafico, composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di euro 1.022,99 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. Sono pertanto escluse dalle suddette agevolazioni le famiglie composte. oltre che dal pensionato, da altre persone non pensionate titolari di reddito proprio;

2 - *Altre situazioni di bisogno*

a) l'appartamento, al 1° gennaio 2003 deve essere abitato e l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione con un immobile classificato nella categoria catastale C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e con un immobile di categoria C6 o C7 destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;

b) famiglia anagrafica composta da almeno due componenti al 1° gennaio 2003 con un reddito familiare non superiore a euro 15.603,79 annui lordi nel caso di famiglia di due componenti. reddito aumentato di euro 2.786.40 per ogni componente superiore al secondo. Il reddito di riferimento è quello dell'anno 2002.

(Omissis).

03A05210-262

COMUNE DI REINO

Il comune di REINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per il comune di Reino, è stabilita nella misura del 5 per mille;

di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis)

03A05210-263

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille ed in particolare:

a) per l'abitazione principale l'aliquota nella misura del 5 per mille;

b) per le pertinenze dell'abitazione principale, l'aliquota è 5 per mille e la detrazione concorre in diminuzione dell'imposta. Si considerano pertinenze gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7;

c) per i fabbricati e le loro pertinenze destinati ad uso industriale, artigianale, commerciale e direzionale (categorie A 10-C1-C2-C3-D1-D2-D5-D7-D8-D10) si distinguono i seguenti casi:

se utilizzati direttamente dal proprietario l'aliquota da applicare è del 6 per mille;

per le unità cedute in locazione l'aliquota è del 7 per mille;

per gli immobili non locali e comunque tenuti a disposizione l'aliquota è fissata 8 per mille;

d) per i terreni agricoli l'aliquota del 6 per mille;

e) per le abitazioni e pertinenze cedute in affitto e le aree fabbricabili l'aliquota del 7 per mille;

f) per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale del proprietario, che non risultino locate e per le quali non siano stati registrati contratti di locazione e, comunque, tenute a disposizione, 8 per mille;

g) inoltre è da considerarsi abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota del 5 per mille:

quella concessa in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado (figli, nonni, genitori, nipoti di nonni, fratelli, sorelle). La detrazione nella misura di € 104,00 spetta soltanto se non usufruita per altro immobile da almeno un componente il nucleo familiare;

quella posseduta dall'anziano o disabile trasferitosi in casa di riposo o istituti di cura. L'aliquota del 5 per mille e la detrazione spettano soltanto se l'immobile non risulta locato o concesso a terzi a titolo oneroso.

Le agevolazioni sopra elencate verranno concesse a seguito di regolare presentazione di opportuna certificazione.

2. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni d'imposta:

€ 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i residenti;

di concedere la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale di € 207,00, su richiesta scritta del contribuente, nei seguenti casi:

nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap, così come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

nucleo familiare composto da uno o più pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (€ 295,85) o pensione integrata al minimo (€ 402,12) o titolare di assegno sociale (€ 358,99) comunque non cumulabili sui redditi 2002.

(Omissis).

03A05210-264

COMUNE DI RIVE

Il comune di RIVE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, altri fabbricati, aliquota unica 5 per mille.

(Omissis).

03A05210-265

COMUNE DI ROCCA DE' BALDI

Il comune di ROCCA de' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille;

2. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: € 103,29 detrazione prima casa;

3. di stabilire l'invio dei bollettini, da parte dell'esattore G.E.C. spa, contestualmente all'emissione delle bollette dei ruoli raccolta rifiuti, al fine di contenere le spese. In caso non fosse possibile l'invio contemporaneo non si procederà al singolo avvio dei bollettini I.C.I.; in alternativa l'amministrazione metterà gli stessi a disposizione presso gli uffici comunali e postale.

(Omissis).

03A05210-266

COMUNE DI ROCCA MASSIMA

Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di prorogare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 7 per mille.

(Omissis).

03A05210-267

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare, per i motivi ed i fini espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, l'aliquota del 6 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2003.

(Omissis).

03A05210-268

COMUNE DI ROCCAFORZATA

Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di confermare, per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2002, così specificate:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille;

aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille;

3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di € 113,620;

(Omissis).

03A05210-269

COMUNE DI ROCCAVIONE

Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per mille per le seguenti fattispecie:

abitazioni principali e relative pertinenze: per le abitazioni principali di anziani ospitati presso la casa di riposo si applica l'aliquota agevolata del 5,7 per mille e la detrazione di € 103,29;

abitazioni e relative pertinenze ceduta in locazione con regolare contratto di affitto a residenti;

aree fabbricabili.

2. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera *h)*;

3. di confermare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille le seguenti fattispecie:

seconde case e case a disposizione;

fabbricati adibiti ad attività produttive, rientranti nella categoria C/1 e relative pertinenze (C/2, C/3, C/4, C/7).

4. di stabilire l'aliquota del 7 per mille per i locali adibiti ad attività produttive, rientranti nella categoria D.

5. di mantenere la detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale e alloggi ceduti in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, residenti nel comune.

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento dell'I.C.I., approvato in data 21 dicembre 1999, l'alloggio concesso in uso a parenti in linea retta entro il secondo grado avrà lo stesso trattamento dell'abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-270

COMUNE DI RODENGO SAIANO

Il comune di RODENGO SAIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

5 per mille sull'abitazione principale;

6 per mille su tutti gli altri immobili;

2. di approvare le agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. previste per i possessori di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come qui appresso specificato:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	DETRAZIONE
A/2	Abitazione di tipo civile	€ 123,95
A/3	Abitazione di tipo economico	€ 142,03
A/4	Abitazione di tipo popolare	€ 152,35
A/5	Abitazione di tipo ultrapopolare	€ 152,35
A/6	Abitazione di tipo rurale	€ 152,35
A/11	Abitazione ed alloggi tipici	€ 152,35

(Omissis).

03A05210-271

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo Comune, nella misura del 5 per mille;

2. di confermare altresì per l'anno 2003 l'aumento a € 139,44 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:

a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate I.N.P.S. (nel reddito familiare così calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);

b) possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/2 abitazioni di tipo civile;

A/3 abitazioni di tipo economico;

A/4 abitazione di tipo popolare;

A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazione di tipo rurale;

3. di assimilare all'abitazione principale, ai fini del riconoscimento della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A05210-272

COMUNE DI ROSSANA

Il comune di ROSSANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota ridotta 4,8 per mille,

con detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29 rapportate ad anno, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-273

COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE

Il comune di S. ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I al 6 per mille.

(Omissis).

03A05210-274

COMUNE DI S. STEFANO BELBO

Il comune di S. STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determiinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con effetto per l'anno 2003, nella misura del

5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, (aree fabbricabili, altri fabbricati) - Aliquota ordinaria;

4,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - aliquota ridotta;

di confermare la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-275

COMUNE DI S. GREGORIO DA SASSOLA

Il comune di S. GREGORIO da SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi poseduti nel comune: 6 per mille;

e) aliquota agevola a per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 decreto legislativo n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatarì. nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

03A05210-276

COMUNE DI SABAUDIA

Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 49, comma 2 della legge n. 449/1997, le aliquote dall'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003 come appresso:

abitazioni principali e sue pertinenze (art. 4, regolamento I.C.I.): 5 per mille;

aliquota ordinaria: 7 per mille;

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: imposta ridotta del 50%;

detrazione abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A05210-277

COMUNE DI SAGLIANO MICCA

Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato:

4,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

5,50 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di riconoscere, per l'anno 2003, unicamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione unica fissa pari ad € 103,29;

3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o comunque concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire, per le unità immobiliari medesime, della detrazione di cui al precedente punto 2);

4. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

5. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla Finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 4) verrà riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

03A05210-278

COMUNE DI SALE MARASINO

Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille per le unità inimobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di Cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune ovvero possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

03A05210-279

COMUNE DI SALTARA

Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili determinate con deliberazione G.M. n. 16/2002 nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di abitazione principale;

b) 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A05210-280

COMUNE DI SALTRIO

Il comune di SALTRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

ha fissato l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e la detrazione in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-281

COMUNE DI SALVIROLA

Il comune di SALVIROLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di determinare in € 154,94 la detrazione I.C.I. per l'anno 2003 per le persone ultrasessantacinquenni, proprietarie di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con reddito annuo lordo non superiore a € 9.296,22.

(Omissis).

03A05210-282

COMUNE DI SAN BASILE

Il comune di SAN BASILE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione nel comune di San Basile dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni;

di confermare altresì l'importo della detrazione per la prima abitazione in € 108,45.

(Omissis).

03A05210-283

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Il comune di SAN FELICE sul PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 9 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I.;

2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione di € 103,29 dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che abbiano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non risulti locata, nonché l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza.

(Omissis).

03A04210-284

COMUNE DI SAN FERDINANDO

Il comune di SAN FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

di determinare, altresì, nella misura di € 103,29 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, in conformità alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2.

(Omissis).

03A05210-285

COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO

Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per le abitazioni;

2. di confermare, per l'anno 2003, in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili.

(Omissis).

03A05210-286

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

Il comune di SAN GIOVANNI ILARIONE (provincia di Verona) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

5,5 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista per legge, a favore delle abitazioni principali stabilita in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-287

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Il comune di SAN PIETRO in CASALE (provincia di Bologna) ha adottato, il 30 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille.

2. di differenziare l'aliquota come segue:

a) A1 - 4,3 per mille per abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12, comma 1, 4 e 5 del regolamento comunale I.C.I.;

b) al 4,5 per mille per:

immobili già dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero, agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);

immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attività, penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza l'interruzione) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);

immobili classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attività nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attività) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);

terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (agevolazione da applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione);

immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l'attività nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di apertura);

3. di confermare, per l'anno 2003, l'esonero dal pagamento dell'I.C.I. per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del regolamento delle entrate e per le abitazioni locate a seguito di convenzione sottoscritta con l'Amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione);

4. di incrementare la detrazione per abitazione principale ad € 120,00.

5. di stabilire che i contribuenti, per sé e per gli altri contitolari, interessati alle riduzioni di aliquota di cui al punto 2*b)* del presente atto dovranno presentare apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno 2003.

(Omissis).

03A05210-288

COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO

Il comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,85 per mille;

b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 4,5 per mille per gli immobili posseduti e adibiti ad abitazione principale;

2. di stabilire altresì la detrazione per abitazione principale nella somma di € 104,00 che verrà sottratta dall'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare;

3. di dare atto che la detrazione di cui sopra deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-289

COMUNE DI SAN VENANZO

Il comune di SAN VENANZO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 5,6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali e relative pertinenze così come definite dal regolamento comunale vigente in materia;

2. di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 6,8 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria da applicare su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze.

3. di aumentare, per l'anno 2003, la detrazione sull'abitazione principale da € 103,29 a € 154,94 limitatamente ai seguenti soggetti:

a) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni:

occupano da soli l'abitazione (condizione questa che dovrà essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi delle disposizioni vigenti;

siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa;

abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a € 4.907,00;

b) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni:

coniugi che occupino da soli l'abitazione (condizione questa che dovrà essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi delle disposizioni vigenti);

siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa (il proprietario potrà essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse);

abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF complessivo, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a € 6.714,00.

L'elevazione della detrazione da € 103,29 a € 154,94 di cui ai punti *a)* e *b)* verrà concessa soltanto a coloro che presenteranno improrogabilmente entro il 30 luglio 2003 apposita autocertificazione ai sensi disposizioni vigenti, contenente le seguenti dichiarazioni:

che i/il richiedenti/e non sono/è proprietari/o di altre abitazioni oltre a quella per la quale chiedono e la elevazione della detrazione:

che i/il richiedenti/e sono/è effettivamente gli unici/o occupanti/e dell'abitazione oggetto dell'agevolazione:

il/i richiedente/i non percepisce/ono di altri redditi oltre alla pensione INPS e che lo stesso non superi l'importo annuo imponibile ai fini IRPEF di € 4.907,00 nel caso di un unico soggetto e di € 6.714,00 nel caso di coniugi.

4. di dare alto che la detrazione sull'abitazione principale, ad eccezione di quanto tassativamente indicato al precedente punto 3), è pari ad € 103,29.

(Omissis).

03A05210-290

COMUNE DI SANDRIGO

Il comune di SANDRIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. da applicarsi per l'anno 2003;

2. di stabilire un'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille da applicare al valore dei fabbricati, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come sopra precisato;

3. di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di stabilire, inoltre, anche per l'anno 2003, che per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari l'importo di € 104,00 di cui sopra sia elevato a € 181,00 per le categorie, di cui all'articolo 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e di confermare come segue l'importo del reddito di riferimento per la seconda categoria di disagio economico-sociale:

€ 7.231,00 per nucleo formato da un componente;

€ 10.330,00 per nucleo formato da due componenti;

€ 12.395,00 per nucleo formato da tre o più componenti;

reddito desunto dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, da presentarsi in corso d'anno, per i redditi 2002.

(Omissis).

03A05210-291

COMUNE DI SANFRÈ

Il comune di SANFRÈ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, nella misura unica del 5.5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

2. di confermare, in € 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

03A05210-292

COMUNE DI SANTA FIORA

Il comune di SANTA FIORA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

1) aliquota ordinaria I.C.I., di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 6,5 per mille;

2) aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi, ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio del comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;

b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3) aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari, non adibite ad abitazione principale ma ad attività commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D;

4) aliquota del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni, decorrente dalla data di fine lavori, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

5) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di stabilire in € 150,00 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-293

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Il comune di SANT'ANGELO dei LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

I. di stabilire per l'anno 2003 la suddivisione delle diverse tipologie d'immobili in relazione alle aliquote d'imposta alle stesse applicabili, come appresso descritto:

1) aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;

per le pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale: 5,5 per mille;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito con scrittura privata registrata a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano come abitazione principale: 5,5 per mille;

2) aliquota del 4,90 per mille per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) C2 (magazzini e locali di deposito) C3 (laboratori per arti e mestieri), utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato, per l'esercizio di nuove attività commerciali o artigianali, site nel centro storico, nelle seguenti strade: 1. via Mancini; 2. via Dietro le Mura; 3. via Roma; 4. corso Vittorio Emanuele; 5. piazza Garibaldi; 6 piazza Umberto I;

3) aliquota ordinaria 7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti;

II. i soggetti di cui al punto 2) in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la riduzione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro il termine della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio, per gli immobili non locati, contratto di locazione registrato, per gli immobili locati;

III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che: per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

IV. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale è applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale (art. 5 regolamento I.C.I.);

V. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze dell'abitazione principale, come individuate nell'art. 5 del regolamento I.C.I., è applicabile anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado.

(Omissis).

03A05210-294

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Il comune di SAVIORE dell'ADAMELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare la determinazione per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di dare atto che la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale è fissata nella misura di € 103,30, oltre ad una riduzione dell'imposta pari al 40 per cento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

03A05210-295

COMUNE DI SAVOGNA

Il comune di SAVOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota per abitazione principale ed unità immobiliari equiparate, 4,5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale ed unità equiparate € 104,00;

esenzione totale per i terreni agricoli.

(Omissis).

03A05210-296

COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Il comune di SERRA de' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003:

aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille;

aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille per:

a. unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché all'unità immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non, appartiene allo stesso fabbricato;

b. unità immobiliare considerata abitazione principale e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado;

c. unità immobiliare che ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 adibita ad abitazione e posseduta a titolo di proprietà ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in € 113,60 limitatamente ai paragrafi /1.a. e 1.c.

(Omissis).

03A05210-297

COMUNE DI SERRARA FONTANA

Il comune di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

03A05210-298

COMUNE DI SERRE

Il comune di SERRE (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica del 6 per mille, da applicare a qualsiasi fattispecie immobiliare;

di confermare per l'anno 2003 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-299

COMUNE DI SETTEFRATI

Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;

detrazione per l'immobile principale: € 103,29;

terreni edificabili: 5 per mille.

(Omissis).

03A05210-300

COMUNE DI SIGILLO

Il comune di SIGILLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da calcolare sulla rendita catastale rivalutata del 5 per mille:

abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5,75 per mille;

altri immobili ed aree edificabili: aliquota 7 per mille.

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a € 103,29.

(Omissis).

03A05210-301

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Il comune di SIMERI CRICHI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i terreni edificabili;

aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale.

2. fissare in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.

(Omissis).

03A05210-302

COMUNE DI SINAGRA

Il comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. per l'anno 2003 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96, sono confermate nelle misure in vigore per l'anno 2002, ossia:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, C1 e D7: 5 per mille;

immobili diversi dalla abitazione principale: 6,5 per mille;

detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale: € 129,11.

2. di dare atto, sulla base di provvedimenti agli atti del comune, che il funzionario comunale per l'esercizio delle funzioni, dei poteri e dei compiti di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, succitato, è il funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria, ossia il ragioniere capo dell'Ente Aldo Benincasa, coadiuvato nella gestione dell'imposta comunale sugli immobili, dalla sig.ra Silvana Giglia.

(Omissis).

03A05210-303

COMUNE DI SINDIA

Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto-legge n. 504/92, e in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-304

COMUNE DI SOLBIATE

Il comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. abitazione principale: 5 per mille (con detrazione annuale di € 103,29).

2. unità immobiliari censite nel gruppo C/6 di pertinenza dell'abitazione principale: 5 per mille (esclusi box affittati).

3. alloggi concessi in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 75 del codice civile): 5 per mille (per poter rientrare in questa tipologia gli interessati devono presentare apposita dichiarazione su modulo fornito dall'ufficio tributi del comune).

4. unità residenziali locate secondo contratti tipo (sono le unità residenziali affittate con contratti d'affitto tipo sottoscritti dalle organizzazioni Sunia, Sicet, Conia, in rappresentanza degli inquilini e Ape in rappresentanza della proprietà edilizia e depositati presso gli uffici comunali: 5 per mille (contratti ai sensi della legge n. 431/98).

5. aree fabbricabili; 5,5 per mille.

6. unità immobiliari classificate nel gruppo «D»: 6 per mille.

7. unità residenziali sfitte: (sono le unità residenziali non occupate - neanche occasionalmente o saltuariamente - e gli immobili privi di allacciamento Enel e, dove possibile, acquedotto): 6 per mille.

8. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille (l'aliquota agevolata è applicata, limitatamente alle unità immobiiari di oggetto di detti interventi e per la durata tre anni dall'inizio dei lavori).

9. altri fabbricati non rientranti nelle precedenti tipologie: 6 per mille.

(Omissis).

03A05210-305

COMUNE DI SOLESINO

Il comune di SOLESINO (provincia di Padova) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille per tutti gli immobili, e con una detrazione di € 103,29 per le abitazioni principali.

2. di applicare, per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate ed agevolazioni:

fabbricati ad uso abitativo non locati, si applica l'aliquota massima del 7 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione degli immobili, aliquota del 4,5 per mille. Tale agevolazione non potrà essere applicata per un periodo superiore a 3 anni, con i limiti di carattere oggettivo, soggettivo e temporale di seguito riportati.

L'ambito oggettivo: l'aliquota minima viene calcolata su tutte le categorie di fabbricati che siano stati costruiti dalle imprese e rappresentino per le stesse rimanenze di magazzino. Al contrario, quindi il beneficio non può essere concesso per le unità immobiliari acquistate dal soggetto passivo o destinate a far parte del patrimonio immobilizzato dello stesso. Occorrerà, quindi, verificare le risultanze contabili del contribuente allo scopo di accertare le modalità di annotazione del fabbricato.

L'ambito soggettivo: l'agevolazione spetta alle sole imprese che esercitano in via esclusiva o prevalente, l'attività di costruzione di immobili, mentre è da escludere per le immobiliari pure (gestione e compravendita di immobili).

L'ambito temporale: il periodo di applicazione dell'aliquota nella misura del 4,5 per mille non potrà eccedere i 3 anni, dopo di che il fabbricato ancora invenduto dovrà scontare l'imposta ordinaria. Il meccanismo di calcolo del 4,5 per mille sul valore catastale del fabbricato, decorre dalla data in cui questo è stato ultimato (o se precedente dalla data di utilizzo oggettivo) sino a quella di cessione ovvero, se antecedente, sino allo scadere dei 3 anni dall'ultimazione.

(Omissis).

03A05210-306

COMUNE DI SOMMO

Il comune di SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 è fissata nella misura pari al 5,5 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze e nella misura pari al 6 per mille per tutti gli altri immobili presenti sul territorio comunale;

2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione;

(Omissis).

ALLEGATO:

La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale è la seguente:

a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione principale € 103,29;

a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a € 51.645,69 detrazione per l'abitazione principale pari a € 139,44;

a favore delle seguenti categorie di cittadini:

1. pensionati.

2. coniugi a carico dei pensionati.

3. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento.

4. Lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell'anno 2002 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 2 immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni:

Componenti nucleo familiare	€ 206,58 1ª fascia di reddito	€ 154,94 2ª fascia di reddito	€ 129,11 3ª fascia di reddito
1 persona	€ 5.525,06	€ 6.445,90	€ 7.366,74
2 persone	€ 9.117,01	€ 10.824,42	€ 12.155,85
3 persone	€ 11.713,24	€ 13.665,45	€ 15.622,82
4 persone	€ 13.995,98	€ 16.299,38	€ 18.644,09

Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare.
Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/6, A/7, A/8, A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore a € 41.316,55.

(Omissis).

03A05210-307

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Il comune di SOTTO il MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria del 7 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille per abitazione principale e pertinenze.

2. di dare atto che l'aliquota pari al 5 per mille e relative detrazioni vengono applicate anche alle abitazioni concesse in uso gratuito, come da regolamento comunale di applicazione dell'imposta.

3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito in € 129,11 mentre in € 154,94 a favore di invalidi con invalidità di almeno 67% certificata dall'A.S.L. e a favore di anziani (ultra-sessantenni) ricoverati in case di riposo.

(Omissis).

03A05210-308

COMUNE DI SPERONE

Il comune di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia fissata nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

03A05210-309

COMUNE DI SUTERA

Il comune di SUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2003 nella misura sotto indicata, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni: per tutte le unità immobiliari, a qualsiasi uso adibite, individuate o individuabili nelle categorie catastali A-B-C-D-E (se ed in quanto dovute) nonché per le aree fabbricabili: aliquota unica 6 per mille.

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2003, la seguente detrazione d'imposta: per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze: detrazione d'imposta nella misura di € 108,00 ex L. 209.117 in ragione annua.

3. dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. ed ai fini della detrazione d'imposta sopra indicata:

a) le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado civile (solo tra genitori e figli o viceversa), sono equiparate ad abitazioni principali, semprechè vi abbiano stabilito la propria residenza;

b) le unità inimobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, sono equiparate ad abitazione principale, a condizione che non risultino locate.

(Omissis).

03A05210-310

COMUNE DI TARSIA

Il comune di TARSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2002, come segue:

1. aliquota ridotta, da applicare:(1)

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille.

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille.

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille.

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille.

5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille.

6. aliquota agevolata[2] in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitati: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille:

d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille.

8. aliquota agevolata speciale[3] del 5,5 per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998.

9. aliquota speciale[4] del 5,5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

II. di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 4[5] anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29[6] rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima sì verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari. è inoltre[7] stabilito che:

a) l'importo di € 103.29 di cui sopra sia elevato a €............ (.........)[8] e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

b) sia applicata l'ulteriore riduzione del (.................) per cento.[9]

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

IV. *(omissis).*

V. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I e di quanto oggetto del capo IV, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

(Omissis).

---

[1] L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria - comunque non inferiore al 4 per mille - può essere deliberata:

a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;

b) soltanto per gli alloggi locali a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

c) congiuntamente per le unità immobiliari di cui alle precedenti lettere *a)* e *b).*

Il comune può anche stabilire due aliquote ridotte di diversa misura - sempre non inferiore al 4 per mille - ma per le unità immobiliari di cui alla lettera *a)*, l'altra per quelle di cui alla lettera *b).*

[2] Anche inferiore al 4 per mille.

[3] Anche inferiore al 4 per mille.

[4] Anche superiore al 7 per mille - ma entro il 9 per mille - nei soli comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1988, n. 551.

[5] L'adozione di tale agevolazione è facoltativa; il Consiglio, eventualmente, deve stabilire il periodo di applicazione nel massimo di tre anni.

[6] È opportuno per maggiore semplificazione adottare una misura di detrazione arrotondata all'euro, ad es. 104,00.

[7] L'elevazione della detrazione o, in alternativa, l'adozione della riduzione dell'imposta è facoltativa; il Consiglio qualora decida l'applicazione di una delle due agevolazioni deve stabilire la misura.

[8] La detrazione è stabilita, in misura unica:

fra il minimo di € 103,29 ed il massimo di euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, sost. dall'art. 3, comma 5, legge n. 662/1996);

in misura non superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente di cui al precedente capo I, n. 3 (art. 58, comma 3, decreto legislativo n. 446/1997).

[9] Fino ad un massimo del 50% dell'imposta dovuta.

03A05210-311

COMUNE DI TAURANO

Il comune di TAURANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili; di riconfermare la detrazione dI € 103,29 per l'unità urbana adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, senza altre differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni.

(Omissis).

03A05210-312

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Il comune di TAVAZZANO con VILLAVESCO (provincia di Lodi) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire con effetto dal 1° gennaio 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nelle seguenti misure:

abitazione principale aliquota del 6 per mille;

abitazione in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati e immobili diversi dalle abitazioni aliquota del 6,9 per mille;

detrazione per l'abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A05210-313

COMUNE DI TAVENNA

Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per i motivi di cui in narrativa, le sottoelencate aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2003:

ordinaria: 6,5 per mille;

abitazione principale: 5 per mille.

(Omissis).

03A05210-314

COMUNE DI TAVULLIA

Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2003 come segue:

5,3 per mille - per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione (art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992 e successive modficazioni) di € 104,00;

per le unità immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (senza alcuna detrazione);

per le abitazioni concesse a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che ne abbiano la residenza (senza alcuna detrazione);

7 per mille - per tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti fattispecie.

(Omissis).

03A05210-315

COMUNE DI TESSENNANO

Il comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

del 7 per mille per tutte le categorie di immobili nonché la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

(Omissis).

03A05210-316

COMUNE DI TOCENO

Il comune di TOCENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di fissare in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-317

COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

Il comune di TORELLA del SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2003, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta;

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a € 103,29.

(Omissis).

03A05210-318

COMUNE DI TORRE BORMIDA

Il comune di TORRE BORMIDA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, come segue:

5,75 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale - (residenza prima casa);

6,5 per mille - altre unità immobiliari abitative utilizzate dai non residenti (immobili posseduti in aggiunta alle abitazione principali);

detrazione per abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A05210-319

COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:

5,75 per mille - aliquota per abitazione principale;

6,5 per mille - aliquota ordinaria;

6,5 per mille - aree fabbricabili;

terreni agricoli - esenti.

3. di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facoltà di statuizione dell'Ente.

(Omissis).

03A05210-320

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

Riconfermare per l'anno 2003 la detrazione dall'imposta immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05210-321

COMUNE DI TORTORA

Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune, per tutte le tre (I, II e III) zone censuarie, nella doppia misura del 6,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari site nel territorio comunale;

2. di fissare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in € 104,00 per le zone censuarie I e III, e in € 116,00 per la zona censuaria II - centro storico;

3. di fissare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in € 130,00 per le seguenti categorie di soggetti socialmente svantaggiati: invalidi civili al 100%, invalidi di guerra, sordomuti e ciechi, per come meglio precisato nel regolamento comunale dell'I.C.I.

(Omissis).

03A05210-322

COMUNE DI TREMEZZO

Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

per tutte le tipologie di immobili: aliquota 6,3 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti: aliquota 4,5 per mille, detrazione d'imposta € 103,29;

per unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti ultrasessantacinquenni con reddito fino a € 12.394,97: aliquota 4,5 per mille, detrazione d'imposta € 180,76.

(Omissis).

03A05210-323

COMUNE DI TRINO

Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare e determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille,

2. di confermare e fissare in € 103,29 l'importo della detrazione per l'unità imobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-324

COMUNE DI TRIVERO

Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per le ragioni indicate in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5,2 per mille;

2. di determinare in € 130,00 l'importo della detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

03A05210-325

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Il comune di TUORO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in € 103,30.

(Omissis).

03A05210-326

COMUNE DI UGGIATE-TREVANO

Il comune di UGGIATE-TREVANO (provincia di Como) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili vigenti, che risultano così determinate:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille;

c) aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado e parenti in linea collaterale fino al secondo grado (autocertificazione da presentare su apposito modulo entro il 30 giugno 2003) per mille;

d) detrazione per abitazione principale: € 103,29;

e) riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili: 50%;

f) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale:

fino al valore di € 25.882,84: esenti;

fra € 25,882,84 e € 64.557,11: riduzione del 70% dell'imposta;

fra € 64.557,11 e € 103.291,38: riduzione del 50% dell'imposta;

fra € 103.291,38 e € 129.114,22: riduzione del 25% dell'imposta.

(Omissis).

03A05210-327

COMUNE DI URBANIA

Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

A) aliquota del 6 per mille:

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale;

ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresì riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs n. 504/1992 così come modificato dalla legge n. 662/1996;

B) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

C) aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che vengono dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, a famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo;

D) ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è determinata nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-328

COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE

Il comune di VACCARIZZO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, con la detrazione di € 103,29 per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05210-329

COMUNE DI VALENTANO

Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05210-330

COMUNE DI VALGRANA

Il comune di VALGRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquote agevolate:

5 per mille per le abitazioni principali e le aree fabbricabili di proprietà di residenti:

4 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

(Omissis).

03A05210-331

COMUNE DI VALLEPIETRA

Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

di confermare, altresì, per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in € 103,09.

(Omissis).

03A05210-332

COMUNE DI VALSINNI

Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misuta di € 103,29.

(Omissis).

03A05210-333

COMUNE DI VALVESTINO

Il comune di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote dell'I.C.I. nella misura unica già determinata per l'anno 2002 e corrispondenti al 5 per mille;

2. di confermare la detrazione annua per l'abitazione principale, nella misura di € 104;

3. di dare atto che, con decorrenza 1° gennaio 2001, il comune riscuote direttamente l'imposta con versamento diretto sul conto corrente postale 26740217 intestato a: comune di Valvestino - servizio di tesoreria I.C.I. - 25080 Valvestino (Brescia).

(Omissis).

03A05210-334

COMUNE DI VEDELAGO

Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le aliquote e le detrazioni così come analiticamente riportate nell'allegato *B)* che forma parte integrante del presente provvedimento;

Estratto allegato *B)*

Codice	Tipo immobile	Aliquota	Detrazione
10	Abitazione principale	5	€ 144,00
17	Pertinenze abitazione principale	5	€ 144,00
20	Fabbricati ordinari	6	/
31	Aree edificabili	6	/
41	Terreni agricoli	6	/

Si comunica, inoltre, che i versamenti dell'imposta possono essere effettuati:

1) direttamente presso gli sportelli della tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo Trevigiano;

2) presso gli sportelli degli uffici postali,

utilizzando gli appositi bollettini di c.c.p. n. 26728378 intestati a comune di Vedelago - servizio di tesoreria - I.C.I.

I versamenti non devono essere eseguiti se l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 5,16.

(Omissis).

03A05210-335

COMUNE DI VENAFRO

Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003;

2. di determinare che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per quella dei familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado) ed affini fino al secondo grado ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05210-336

COMUNE DI VERUNO

Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 5 e 27 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale degli immobili sono state definite nelle seguenti misure:

4,5 per mille aliquote per le abitazioni principali;

6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in € 129,11.

(Omissis).

03A05210-337

COMUNE DI VIGOLO

Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota unica del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-338

COMUNE DI VILLATA

Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili.

di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo in € 103,29.

di non stabilire altre agevolazioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I. 2003.

(Omissis).

03A05210-339

COMUNE DI VIONE

Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2003, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille e fatte salve le baite montive per le quali l'aliquota è del 4 per mille.

2. confermare in € 103,29 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unità abitative di prima residenza.

(Omissis).

03A05210-340

COMUNE DI VISSO

Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, nella misura unica del 6 per mille, la aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. di confermare per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A05210-341

COMUNE DI VITERBO

Il comune di VITERBO ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come già determinate per l'anno 2002 e, quindi, nella misura di seguito indicata:

1. un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille;

2. un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell'imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la loro residenza;

3. un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi a seguito di procedura di assegnazione in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale;

4. un'aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici;

di precisare, inoltre, che:

a) per poter godere, a pena d'esclusione, dell'aliquota agevolata, di cui al punto 3, i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare, nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita dichiarazione di variazione I.C.I. in cui dovranno essere indicati gli immobili concessi in locazione a canoni agevolati a soggetti bisognosi che li utilizzano come abitazione principale;

b) per poter usufruire dell'aliquota agevolata speciale, di cui al punto 4, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare al settore tributi l'inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall'avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesti che l'immobile possiede i requisiti richiesti;

c) l'inagibilità e l'inabitabilità, di cui al punto 4, deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di confermare, altresì, la detrazione per l'abitazione principale e le ulteriori detrazioni previste dalla deliberazione di G.C. n. 854 del 14 aprile 1997, recepita con atto consiliare n. 40 del 17 febbraio 1998, i cui importi previsti vengono convertiti in euro, nella misura di seguito indicata:

1. la detrazione per abitazione principale è pari a € 103,29. Tale detrazione potrà essere estesa anche alle pertinenze distintamente iscritte in catasto per la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato completa capienza nell'imposta relativa all'abitazione principale;

2. la ulteriore detrazione (in aggiunta alla precedente), da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella predetta deliberazione di G.C. n. 854 del 14 aprile 1997, è pari a € 129,11.

La detrazione di cui al punto 1., nonché l'aliquota del 4,5 per mille, si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2 grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza.

Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al precedente punto 2., gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita istanza al Settore Tributi, da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della prima rata di acconto I.C.I. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.

(Omissis).

03A05210-342

COMUNE DI VITTORITO

Il comune di VITTORITO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica vigente del 5 per mille.

(Omissis).

03A05210-343

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

4. confermare le aliquote e la detrazione I.C.I. per l'anno 2003, *(omissis)*, nel modo seguente:

5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;

6 per mille quella ordinaria.

Nell'importo di € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, con l'elevazione della detrazione a € 154,94 per i soggetti economicamente e socialmente disagiati e per le categorie dei soggetti anziani, di cui alle delibere consiliari n. 89 del 6 dicembre 2000 e n. 6 del 26 febbraio 2002;

5. prendere atto dell'emendamento che di seguito si riporta: «L'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. per i contribuenti residenti, relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale e continuativa che siano stati, in occasione degli eventi sismici del mese di ottobre 2002, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero. La detrazione spetta su apposita richiesta del contribuente, ed è rapportata al periodo di sgombero e, comunque, sino al recupero dello stesso. Detta esenzione è, sempre e comunque, limitata all'anno finanziario 2003.

(Omissis).

03A05210-344

COMUNE DI ZANDOBBIO

Il comune di ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di approvare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota ordinaria	6 per mille
aliquota abitazione principale	4,5 per mille
abitazioni locate con contratto registrato utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, L. 556/1996)	4,5 per mille
alloggi non locati	6 per mille
immobili diversi da abitazione	6 per mille
enti senza scopo di lucro	4 per mille
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti di cui all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996	4 per mille
abitazione principale degli anziani o disabili ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996	4,5 per mille

(Omissis).

03A05210-345

COMUNE DI ZEVIO

Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l'anno 2002, che sarà pertanto applicata in questo comune nella seguente, misura:

aliquota ordinaria il 6,3 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille;

2. dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell' I.C.I.

(Omissis).

03A05210-346

COMUNE DI ZIGNAGO

Il comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) altre unità immobiliari: 6 per mille;

c) aree fabbricabili: 4 per mille;

3. di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

03A05210-347

COMUNE DI ZONE

Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore nell'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille;

2. di dare atto che le pertinenze sono soggette alla medesima aliquota dei fabbricati;

3. di determinare altresì l'aliquota per l'abitazione principale dei residenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di € 103,29 sull'imposta da versare;

4. di determinare l'aliquota per l'abitazione data in uso gratuito ai parenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di € 103,29 sull'imposta da versare, purché abbiano la residenza nell'abitazione stessa e abbiano intestate le utenze di servizi pubblici (Enel, Gas, Acqua, Telefono e Tassa Rifiuti).

(Omissis).

03A05210-348

COMUNE DI ZOVENCEDO

Il comune di ZOVENCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I. come applicate durante l'anno 2002:

5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti a comunale;

5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti a comunale e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6,8 per mille per tutte le altre unità immobiiari site nel territorio comunale.

(Omissis).

03A05210-349

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501391/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45 - 410301030514 *

€ 4,00